

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2203/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	1
* Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione	3
* Regolamento (CE) n. 2205/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio	15
* Regolamento (CE) n. 2206/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	19
* Regolamento (CE) n. 2207/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia	20
* Regolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune	21
Regolamento (CE) n. 2209/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	24
Regolamento (CE) n. 2210/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	26
Regolamento (CE) n. 2211/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	28

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2212/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	34
Regolamento (CE) n. 2213/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002	35
Regolamento (CE) n. 2214/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002	36
Regolamento (CE) n. 2215/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/2002	37
Regolamento (CE) n. 2216/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	38
* Direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure	41

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/971/CE:

- * Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)**
- 55

2002/972/CE:

- * Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente l'autorizzazione alla concessione di un aiuto da parte del governo della Grecia ai produttori di cotone greci**
- 82

2002/973/CE:

- * Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica la decisione 89/688/CEE relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare**
- 83

2002/974/CE:

- * Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2002, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE**
- 85

Commissione

2002/975/CE:

- * Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 5051]**
- 87

2002/976/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 12 dicembre 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/847/PESC 93**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2203/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,1
	204	70,9
	999	78,0
0707 00 05	052	104,8
	220	155,5
	628	237,0
	999	165,8
0709 10 00	220	195,0
	999	195,0
0709 90 70	052	99,0
	204	121,8
	999	110,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	65,0
	204	54,3
	220	46,6
	999	55,3
0805 20 10	052	81,1
	204	69,4
	999	75,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	64,5
	999	64,5
0805 50 10	052	65,3
	600	75,3
	999	70,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	27,0
	400	96,8
	404	100,5
	720	97,1
	999	80,3
0808 20 50	052	144,8
	400	115,8
	720	46,1
	999	102,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002**

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che a determinate condizioni gli aiuti a favore dell'occupazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti a favore dell'occupazione all'interno e all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione ⁽³⁾, nella comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro ⁽⁴⁾, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁵⁾ e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽⁶⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
- (4) Il presente regolamento deve fare salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell'occupazione. Le notificazioni devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti

nel presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 70/2001 o, se del caso, in altri pertinenti orientamenti o discipline comunitarie. Dette discipline e orientamenti esistono attualmente per il settore dei trasporti marittimi. La comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato all'occupazione ⁽⁷⁾, così come la comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro ⁽⁸⁾, cessano di essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento agli aiuti a favore dell'occupazione concessi prima della sua entrata in vigore ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

- (5) Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una «Strategia europea per l'occupazione». La disoccupazione resta un grave problema in talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate.
- (6) Il presente regolamento si applica solo alle misure a favore dell'occupazione che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e costituiscono pertanto aiuti di Stato. Numerose misure a favore dell'occupazione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, poiché si tratta di aiuti a persone, che non favoriscono determinate imprese o la produzione di determinati beni, o poiché non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, o poiché si tratta di misure di carattere generale, volte a promuovere l'occupazione, che non falsano né minacciano di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni. Il presente regolamento lascia impregiudicate tali misure di carattere generale, che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell'istruzione generale e della formazione, le misure destinate ad assicurare i servizi di orientamento e di consulenza o che sono finalizzate all'assistenza o alla formazione dei

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 88 del 12.4.2002, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 334 del 12.12.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 1 del 3.1.1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU C 371 del 23.12.2000, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU C 218 del 27.7.1996, pag. 4.

- disoccupati, nonché le misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro. Altrettanto vale per le misure che si ritiene non soddisfino tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono pertanto soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato in virtù del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ⁽¹⁾.
- (7) Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo e l'effetto degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di promuovere l'occupazione, in conformità della strategia europea per l'occupazione, in particolare per i lavoratori delle categorie svantaggiate, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Gli aiuti a favore dell'occupazione concessi ad un'impresa su base individuale possono avere notevoli ripercussioni sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante, in quanto favoriscono quell'impresa rispetto alle altre che non hanno beneficiato di tali aiuti. Trattandosi di aiuti concessi ad una sola impresa, è probabile che abbiano solo un effetto limitato sull'occupazione. Per tale ragione, gli aiuti individuali a favore dell'occupazione continuano a dover essere notificati alla Commissione e l'esenzione prevista dal presente regolamento si applica solo agli aiuti accordati sotto forma di regime.
- (8) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi nell'ambito di un regime che soddisfi tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuti devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
- (9) Il presente regolamento non esenta dalla notificazione gli aiuti di Stato ai settori della costruzione navale e dell'industria carboniera, ai quali si applicano disposizioni speciali contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio ⁽²⁾ e nel regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio ⁽³⁾.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi normalmente anche al settore dei trasporti. Tenuto conto, tuttavia, delle particolari caratteristiche della concorrenza in quel settore, non è opportuno esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro.
- (11) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari, compresi, ma non soltanto, i settori sensibili, caratterizzati da eccesso di capacità o in crisi. I regimi di aiuti destinati a settori specifici non devono quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento.
- (12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
- (13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.
- (14) Alla luce delle differenze esistenti tra imprese di dimensioni diverse, è opportuno fissare dei massimali d'intensità diversi per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro per le piccole e medie imprese e per le grandi imprese. Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese (PMI) utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾, definizione che figura anche nel regolamento (CE) n. 70/2001.
- (15) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e l'obiettivo di promuovere l'occupazione. Per ragioni di coerenza, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nel regolamento (CE) n. 70/2001, che consentono di calcolare gli aiuti facendo riferimento alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di progetti d'investimento.

⁽¹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

- (16) I costi salariali rientrano nei normali costi di funzionamento di qualsiasi impresa. È pertanto particolarmente importante che gli aiuti producano un effetto positivo sull'occupazione e non si limitino a consentire alle imprese di ridurre costi che esse avrebbero altrimenti dovuto sostenere.
- (17) In assenza di controlli rigorosi e di severe limitazioni, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere conseguenze dannose tali da annullarne gli effetti immediati sulla creazione di posti di lavoro. Se utilizzati per proteggere le imprese esposte alla concorrenza intracomunitaria, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere l'effetto di ritardare gli aggiustamenti che sono necessari per la competitività dell'industria comunitaria. In assenza di controlli rigorosi, tali aiuti possono concentrarsi nelle regioni più prospere, il che va contro la realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e sociale. Nel mercato unico, gli aiuti concessi per ridurre i costi salariali possono comportare distorsioni della concorrenza intracomunitaria e contribuire ad indebiti spostamenti nell'allocazione delle risorse e degli investimenti mobili, al trasferimento della disoccupazione da un paese ad un altro e alla delocalizzazione delle attività.
- (18) Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro dovrebbero essere soggetti alla condizione del mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo determinato. Il periodo fissato nel presente regolamento prevale sulla regola dei cinque anni fissata al punto 4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
- (19) Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa al fine d'incoraggiarla a non licenziare i suoi dipendenti, sono simili agli aiuti al funzionamento. Fatte salve pertanto le normative settoriali, come quelle esistenti nel settore dei trasporti marittimi, tali aiuti devono essere autorizzati solo in circostanze particolari e per un periodo limitato. Occorre che gli aiuti in questione continuino ad essere notificati alla Commissione, senza beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. Le circostanze limitate nelle quali tali aiuti possono essere autorizzati includono in primo luogo il caso in cui, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. In secondo luogo, detti aiuti possono essere concessi, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, incluse le regioni ultraperiferiche. In terzo luogo, gli aiuti in questione possono essere concessi nell'ambito del salvataggio e della ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari definiti in materia ⁽¹⁾.
- (20) Un tipo particolare di aiuti è rappresentato dagli aiuti concessi ai datori di lavoro per la conversione di contratti d'impiego temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Tali misure non devono rientrare nel campo d'applicazione dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e devono essere notificate affinché la Commissione possa stabilire se hanno effetti positivi sull'occupazione. In particolare, è opportuno assicurare che tali misure non consentano di concedere aiuti all'occupazione in relazione tanto alla creazione del posto, quanto alla conversione del contratto, cosicché il massimale degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro venga superato.
- (21) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro. Le loro dimensioni possono tuttavia costituire un handicap per la creazione di nuova occupazione a causa dei rischi e degli oneri amministrativi legati all'assunzione di nuovi dipendenti. La creazione di posti di lavoro può inoltre contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità, accrescendo in tal modo la coesione economica e sociale. Le imprese situate in tali regioni sono penalizzate dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione. È di conseguenza opportuno che le piccole e medie imprese e le imprese situate nelle regioni assistite possano beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.
- (22) Le grandi imprese stabilite in regioni non assistite non incontrano particolari difficoltà e i costi salariali fanno parte delle loro normali spese di funzionamento. Per tale ragione, e al fine di massimizzare l'effetto incentivante degli aiuti alla creazione di posti di lavoro nelle PMI e nelle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, le grandi imprese stabilite in regioni non ammissibili a tali deroghe non devono poter beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.
- (23) Talune categorie di lavoratori hanno particolari difficoltà a trovare un lavoro, in quanto i datori di lavoro li considerano meno produttivi, ad esempio perché non possono vantare esperienze lavorative recenti (è il caso dei giovani o dei disoccupati di lunga durata), o perché soffrono di handicap permanenti. Gli aiuti a favore dell'occupazione destinati ad incoraggiare le imprese ad

⁽¹⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- assumere tali lavoratori sono giustificati sia dall'attenuazione del vantaggio finanziario dell'impresa, stante la minore produttività delle categorie di lavoratori in questione, sia dal fatto che beneficiari della misura sono anche i lavoratori che resterebbero esclusi dal mercato del lavoro in assenza di simili incentivi a favore dei datori di lavoro. È quindi opportuno autorizzare i regimi che prevedono tali aiuti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla localizzazione del beneficiario.
- (24) È opportuno definire le categorie di lavoratori considerati svantaggiati, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di notificare aiuti volti a promuovere l'assunzione di altre categorie da essi ritenute svantaggiate, fornendo le dovute motivazioni.
- (25) Nel caso dei lavoratori disabili può rendersi necessario un aiuto permanente, che ne consenta non solo l'assunzione, ma anche la permanenza sul mercato del lavoro e, se possibile, la partecipazione al «lavoro protetto». I regimi che prevedono aiuti per simili finalità devono essere esentati dalla notificazione a condizione che si possa dimostrare che l'aiuto non va oltre quanto necessario per compensare la minore produttività dei lavoratori interessati, i costi accessori collegati alla loro assunzione, o i costi legati alla creazione e al mantenimento del «lavoro protetto». Questa condizione è volta ad evitare che le imprese beneficiarie di tali aiuti vendano a prezzi inferiori ai prezzi concorrenziali sui mercati in cui operano anche altre imprese.
- (26) Il presente regolamento non deve impedire il cumulo di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili e di altri aiuti relativi ai costi salariali, poiché in casi di questo tipo è legittimo incentivare le imprese ad assumere di preferenza lavoratori di queste categorie.
- (27) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo all'occupazione, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro o di assunzioni alle quali il beneficiario procederebbe comunque alle normali condizioni di mercato.
- (28) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti alla creazione di posti di lavoro che siano cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili o ai costi di investimenti ai quali i posti di lavoro in questione siano connessi, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento o dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato agli investimenti, in particolare gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ed il regolamento (CE) n. 70/2001. Le uniche eccezioni a questo principio sono costituite dagli aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili.
- (29) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti a favore di una singola impresa o di un singolo stabilimento che superino un determinato importo su un certo periodo di tempo, sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (30) Oltre alle misure esentate in virtù del presente regolamento, si possono avere misure di aiuto di natura diversa, anch'esse volte a promuovere l'occupazione o a realizzare obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro. Tali misure devono essere notificate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3.
- (31) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione, né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Tali aiuti sarebbero incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito di detto accordo e non possono pertanto essere esentati dalla notificazione, né essere autorizzati qualora notificati.
- (32) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in formato elettronico.
- (33) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 994/98, occorre prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i regimi di aiuti già esentati in virtù del presente regolamento, dopo la scadenza del suo periodo di validità, continuano ad essere esentati ulteriormente, per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili.

2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

Esso non si applica agli aiuti ai settori dell'industria carboniera o della costruzione navale, né agli aiuti alla creazione di posti di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, concessi nel settore dei trasporti. Tali aiuti restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; oppure
- b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuto»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- b) «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
- c) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- d) «intensità netta dell'aiuto», l'importo attualizzato dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;
- e) «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

- i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
 - ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
 - iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
 - iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
 - v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
 - vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 - vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 - viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
 - ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
 - x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
 - xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
- g) «lavoratore disabile»:
- i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o
 - ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

- h) «lavoro protetto», un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il 50 % dei dipendenti siano lavoratori disabili che non siano in grado di esercitare un'occupazione sul mercato del lavoro aperto;
- i) «costi salariali», incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:
- i) la retribuzione lorda, vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta, e
 - ii) i contributi di sicurezza sociale obbligatori;
- j) un posto di lavoro è «connesso alla realizzazione di un progetto di investimento» se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso;
- k) «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa ad una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;
- l) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Fatto salvo l'articolo 9, i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
- a) qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
 - b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Creazione di posti di lavoro

1. I regimi di aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4.
2. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori non ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
- a) il 15 % per le piccole imprese;
 - b) il 7,5 % per le medie imprese.
3. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità netta dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa in vigore all'epoca della concessione dell'aiuto, approvata dalla Commissione per ogni Stato membro: a tal fine si tiene conto, fra l'altro, della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento ⁽¹⁾.

Per le piccole e medie imprese, salvo altrimenti disposto dalla mappa, detto massimale è maggiorato di:

- a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure
- b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto e se i posti di lavoro sono mantenuti all'interno della regione ammissibile agli aiuti.

Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato in aree considerate come zone svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽²⁾, si applicano i massimali maggiorati o, se del caso, i massimali più elevati previsti da detto regolamento.

4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:

- a) i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

⁽¹⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

b) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni nel caso delle PMI; e

c) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente.

5. In caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro concessi nell'ambito di regimi esentati a norma del presente articolo, è consentito un aiuto supplementare per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato o disabile conformemente agli articoli 5 o 6.

Articolo 5

Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

1. I regimi di aiuti a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi, devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50 % per i lavoratori svantaggiati o il 60 % per i lavoratori disabili.

3. Si applicano le seguenti condizioni:

a) quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; e

b) fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.

Articolo 6

Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili

1. I regimi di aiuti a favore dell'occupazione di lavoratori disabili e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di simili regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'aiuto, cumulato con qualsiasi aiuto concesso a norma dell'articolo 5, non deve superare il livello necessario a compensare la minore produttività dovuta agli handicap del lavoratore o dei lavoratori e, per ciascuno dei seguenti costi:

a) i costi per l'adattamento dei locali;

b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;

c) i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori,

che rappresentino costi aggiuntivi rispetto a quelli che il beneficiario dell'aiuto avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap, per il periodo in cui il lavoratore o i lavoratori disabili sono effettivamente occupati.

Qualora il beneficiario dell'aiuto sia un datore di «lavoro protetto», l'aiuto può inoltre coprire, ma non superare, i costi relativi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento di cui trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto derivanti dall'occupazione dei lavoratori disabili.

3. I regimi esentati in virtù del presente articolo dispongono che gli aiuti siano subordinati alla condizione che il beneficiario conservi la documentazione che consenta di verificare che gli aiuti concessi soddisfano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 7

Necessità dell'aiuto

1. L'esenzione degli aiuti di cui all'articolo 4 del presente regolamento si applica solo qualora prima della creazione del posto di lavoro:

a) il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro, oppure

b) lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

2. Gli aiuti beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 4 nei casi in cui:

a) i posti di lavoro creati sono connessi alla realizzazione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali, e

b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento,

soltanto se la domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'adozione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono intervenute prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto.

Articolo 8

Cumulo

1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno all'occupazione o all'assunzione sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione ai costi di un investimento al quale siano connessi i posti di lavoro creati e che non sia stato ancora completato all'epoca della creazione di tali posti di lavoro o che sia stato completato nei tre anni precedenti la loro creazione, né
- b) con aiuti o misure di sostegno del tipo citato in relazione agli stessi costi salariali o ad altri posti di lavoro connessi allo stesso investimento,

quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al massimale fissato negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nella mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro o al massimale fissato nel regolamento (CE) n. 70/2001. Qualora il massimale applicabile sia stato adeguato in un caso specifico, in particolare sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili ad un determinato settore o di uno strumento applicabile ai grandi progetti d'investimento, quali la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, ai fini del presente paragrafo si applica il massimale adeguato.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti concessi nell'ambito di regimi esentati in virtù degli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato o con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, compresi gli aiuti nell'ambito di regimi esentati dall'articolo 4 del presente regolamento che rispettino i paragrafi 2 e 3 a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100 % dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.

Il primo comma lascia impregiudicati eventuali massimali d'intensità d'aiuto più bassi, fissati conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾.

Articolo 9

Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

1. I regimi di aiuti riguardanti settori particolari non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2. L'esenzione dalla notificazione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione, ad una singola impresa o ad un singolo stabilimento, di aiuti che superino un importo lordo di 15 milioni di EUR su un periodo di tre anni. La Commissione esamina tali aiuti, qualora siano concessi nell'ambito di un regime altrimenti esentato dal presente regolamento, esclusivamente sulla base dei criteri del presente regolamento.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti relativi agli aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, a norma della disciplina multisettoriale applicabile.

4. I regimi di aiuti finalizzati a promuovere l'assunzione di categorie di lavoratori che non sono svantaggiati ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera f), restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a meno che non siano esentati in virtù dell'articolo 4. All'atto della notificazione, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, affinché possa valutarle, le ragioni per le quali i lavoratori interessati sono considerati svantaggiati. A tal fine si applica l'articolo 5.

5. Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa affinché vengano mantenuti in servizio lavoratori che sarebbero altrimenti stati licenziati, rimangono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Fatte salve le normative settoriali applicabili, tali aiuti possono essere autorizzati solo quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ovvero, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

6. Gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

7. I regimi di aiuti volti ad incentivare il lavoro ripartito (job sharing), a fornire sostegno ai genitori che lavorano ed altre misure analoghe che promuovono l'occupazione senza tuttavia condurre ad un incremento netto dei posti di lavoro, all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'assunzione o occupazione di lavoratori disabili restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutati dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

8. Le altre misure di aiuto che perseguono obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro, come le misure volte ad incentivare il pensionamento anticipato, rimangono anch'esse soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutate dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

9. Gli aiuti individuali a favore dell'occupazione accordati al di fuori da un regime restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti sono valutati alla luce del presente regolamento e possono essere autorizzati dalla Commissione solo se compatibili con le norme specifiche applicabili al settore in cui opera il beneficiario e solo se si può dimostrare che gli effetti positivi dell'aiuto sull'occupazione superano le ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato rilevante.

Articolo 10

Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi deve essere inviata in formato elettronico.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI attribuita a qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un

termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 11

Entrata in vigore, periodo di validità e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso.

I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo stateaidgreffe@cec.eu.int)

Numero dell'aiuto:

(Da inserire a cura della DG COMP)

Stato membro:**Regione:**

Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale

Titolo del regime di aiuti:

Specificare la denominazione del regime di aiuti

Base giuridica:

Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda l'aiuto ed un riferimento alla pubblicazione

Spesa annua prevista per il regime:

Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale. Indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito.

Intensità massima dell'aiuto ai sensi dei seguenti articoli:

- Articolo 4: creazione di posti di lavoro
- Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
- Articolo 6: costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili

(Indicare l'intensità massima dell'aiuto, distinguendo tra aiuti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del regolamento).

Data di applicazione:

(Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime).

Durata del regime:

(Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime).

Obiettivo dell'aiuto:

- Articolo 4: creazione di posti di lavoro
- Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
- Articolo 6: occupazione di lavoratori disabili

[Indicare l'obiettivo/gli obiettivi principale/i della misura tra i tre casi indicati. Questo campo permette inoltre di indicare gli altri obiettivi (secondari) eventualmente perseguiti].

Settore/i economico/i interessato/i:

- Tutti i settori CE ⁽¹⁾
- Industria manifatturiera (tutta) ⁽¹⁾
- Servizi (tutti) ⁽¹⁾
- Altro (da precisare)

(Indicare lo specifico settore tra quelli indicati. I regimi di aiuti riguardanti settori specifici non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

(Indicare il numero di telefono e, se possibile, l'indirizzo di posta elettronica)

⁽¹⁾ Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Altre informazioni:

(Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

«Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di [riferimento]»

(Se la durata del regime va oltre la data in cui il presente regolamento giunge a scadenza, aggiungere la frase seguente:

«Il regolamento di esenzione giunge a scadenza il 31 dicembre 2006 e sarà prorogato per un periodo transitorio di sei mesi)»

ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione**Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98**

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo:
stateaidgreffe@cec.eu.int

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98

1. Titolo e numero del regime di aiuti
2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti.

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.).

- 3.1. Gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per le nuove decisioni di concedere aiuti. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate.
- 3.2. I pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi aiuti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto.
- 3.3. Il numero delle nuove decisioni di concedere aiuti.
- 3.4. Il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o (se del caso) dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti o occupati a seguito delle nuove decisioni di concedere aiuti. Gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati dovrebbero essere ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 2, lettera f).
- 3.5.
- 3.6. La ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS ⁽¹⁾ o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite.
- 3.7. La ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare gli importi rispettivi), distinguendo:
 - Miniere di carbone
 - Industria manifatturiera di cui:
 - Siderurgia
 - Cantieri navali
 - Fibre sintetiche
 - Industria automobilistica
 - Altre industrie manifatturiere
 - Servizi di cui:
 - Trasporti
 - Servizi finanziari
 - Altri servizi
 - Altri settori (da precisare).
4. Altre informazioni ed osservazioni.

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2205/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2132/2002 ⁽⁶⁾, stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini riproduttori (codice NC ex 0102 10) prevede un quantitativo annuo di 400 animali. L'esame dei dati forniti dalle autorità francesi induce a ritenere che tali quantitativi non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno di tali dipartimenti per il 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 50 animali.

(3) In seguito alla constatazione di un errore materiale, occorre rettificare il codice tariffario per le carcasce e le mezzene congelate di carni di animali della specie suina domestica di cui all'allegato II, parte 10, del regolamento (CE) n. 21/2002.

(4) Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile delle isole Canarie in carni bovine fresche/refrigerate prevede un quantitativo annuo di 20 000 tonnellate per i prodotti di cui al codice NC 0201. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole dimostra che il quantitativo suddetto non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno delle Canarie per il consumo diretto nel 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 1 000 tonnellate. L'esame dei dati indica al contrario una sottoutilizzazione del quantitativo di carni bovine congelate, inizialmente fissato a 16 500 tonnellate per il 2002. È quindi opportuno ridurre il suddetto quantitativo di 1 650 tonnellate.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine e per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue.

- 1) La parte 6 dell'allegato I è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) La parte 10 dell'allegato II è sostituita dall'allegato II del presente regolamento.
- 3) La parte 8 dell'allegato III è sostituita dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punti 1 e 3, si applica fino al 31 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 30.11.2002, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO I

«Parte 6

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (numero di animali)	Aiuto (in EUR/capo)
Cavalli riproduttori	0101 11 00	Totale	1	930
Animali vivi della specie bovina:				
— bovini riproduttori ⁽¹⁾	ex 0102 10	Totale	450	930
— bovini destinati all'ingrasso ^{(2) (3)}	ex 0102 90	Totale	100	

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

⁽²⁾ Unicamente d'origine paesi terzi.

⁽³⁾ Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

- alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
- all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;
- alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.»

ALLEGATO II

«Parte 10

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :	0103 10 00		
— animali maschi		10	483
— animali femmine		60	423
Carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	ex 0203	2 200	
— in carcasse o mezzene	0203 11 10 9000		66
— prosciutti e loro pezzi	0203 12 11 9100		99
— spalle e loro pezzi	0203 12 19 9100		66
— parti anteriori e loro pezzi	0203 19 11 9100		66
— lombate e loro pezzi	0203 19 13 9100		99
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 19 15 9100		66
— altre: disossate	0203 19 55 9110		112
— altre: disossate	0203 19 55 9310		112
— in carcasse o mezzene	0203 21 10 9000		66
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		99
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		66
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		66
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		99
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		66
— altre: disossate	0203 29 55 9110		112

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag.1).

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :	0103 10 00		
— animali maschi		35	483
— animali femmine		400	423

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

ALLEGATO III

«Parte 8

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
Animali vivi della specie bovina:			
— riproduttori di razza pura della specie bovina	da 0102 10 10 a 0102 10 90	3 200	648
Carni:			
— carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	0201 0201 10 00 9110 (1) 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 (1) 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 (1) 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 (1) 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 (1) 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 (1) 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700 0201 30 00 9100 (2) (6) 0201 30 00 9120 (2) (6) 0201 30 00 9060 (6)	21 000	430 145 565 205 565 205 430 145 715 260 430 145 145 1 020 625 205
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 0202 30 90 9200 (6)	14 850	145 205 205 145 260 145 145 205

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2206/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona Skagerrak e Kattegat, CIEM IIIb, c e d (acque comunitarie) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in

Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Danimarca ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 20 novembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona Skagerrak e Kattegat, CIEM IIIb, c e d (acque comunitarie) eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2002.

La pesca della sogliola nelle acque della zona Skagerrak e Kattegat, CIEM IIIb, c e d (acque comunitarie), effettuata da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 20 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2207/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIIb, c, d (acque della CE) da parte di navi battenti

bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dall'11 novembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIIb, c, d (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2002.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIIb, c, d (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'11 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2208/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002**

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso degli esercizi 2000, 2001 e 2002, occorre modificare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 previste dal regolamento (CE) n. 1557/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1366/2002 ⁽³⁾, al fine di migliorarne il regime. Data l'entità delle modifiche necessarie, occorre, nell'intento di garantire la trasparenza a tutti gli interessati, sostituire il regolamento (CE) n. 1557/2001.
- (2) Il regolamento (CE) n. 814/2000 definisce il tipo e il contenuto delle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.
- (3) L'invito a presentare proposte costituisce il mezzo più efficace e più trasparente per garantire che le possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 beneficino della pubblicità più ampia possibile e affinché siano selezionate le azioni migliori.
- (4) Occorre precisare in modo dettagliato le condizioni di ammissibilità dei richiedenti, i criteri di esclusione, i criteri generali di selezione e i criteri di aggiudicazione delle azioni definite all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.
- (5) Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre pertanto esigere, in caso di versamento di un anticipo sul pagamento della sovvenzione, la costituzione di una cauzione di importo equivalente.
- (6) Per consentire ad un numero quanto più ampio possibile di interessati di beneficiare delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un tasso di finanziamento superiore al 50 % deve rimanere eccezionale.
- (7) La Commissione stabilisce l'elenco dei beneficiari e delle azioni d'informazione finanziate. Al fine di disciplinare i diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione, la Commissione stipula una convenzione con il beneficiario. Ciascuna convenzione deve contenere disposizioni esplicite circa il potere di controllo della Commissione.
- (8) L'informazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, sulle azioni finanziate in applica-

zione del presente regolamento può favorire il coordinamento fra le azioni condotte dagli Stati membri e quelle sovvenzionate dalla Comunità.

- (9) Tenuto conto dei termini per la pubblicazione dell'invito a presentare proposte, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del regolamento.
- (10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune, sotto forma di programmi d'attività e di azioni specifiche suscettibili di beneficiare di una sovvenzione comunitaria, contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 814/2000.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «azione d'informazione specifica» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000: un evento informativo limitato nel tempo e nello spazio, realizzato in base ad un unico bilancio;
- b) «programma di attività annuale» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000: un insieme comprendente da due a cinque azioni d'informazione specifiche;
- c) «azioni d'informazione»: le azioni d'informazione specifiche e i programmi di attività annuali.

Articolo 3

Invito a presentare proposte

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al più tardi il 31 luglio di ogni anno, un invito a presentare proposte di azioni di informazione che indica segnatamente i temi e i tipi di azioni prioritarie, il pubblico bersaglio, le modalità di realizzazione, la data ultima per l'invio delle proposte stesse, il periodo di realizzazione dei lavori inerenti alle azioni, le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione e di aggiudicazione, i costi eleggibili nonché il metodo di valutazione delle domande in vista dell'assegnazione delle sovvenzioni.

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Per l'anno 2002, l'invito a presentare proposte sarà pubblicato al più tardi il 31 dicembre 2002.

Articolo 4

Condizioni di ammissibilità per gli offerenti

1. Le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere private; nel caso di organizzazioni o associazioni che raggruppano altre organizzazioni o associazioni, queste ultime devono essere anch'esse private; nel caso di programmi di attività annuali realizzati in partenariato, anche i partner devono essere privati;
- b) non avere scopo di lucro;
- c) essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni;

2. Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono essere legalmente costituite in uno Stato membro da almeno due anni.

3. Nel caso in cui la convenzione di cui all'articolo 8 dovesse prevedere il versamento di un anticipo a titolo del pagamento della sovvenzione, l'offerente costituisce una cauzione bancaria di importo equivalente, secondo il modello fornito dai servizi della Commissione.

Tale cauzione non è chiesta nel caso in cui l'offerente sia un organismo pubblico.

Articolo 5

Cause di esclusione degli offerenti

Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovino in una delle fattispecie seguenti:

- a) siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a loro carico sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) nei loro confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
- c) abbiano commesso, in materia professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;
- e) nei loro confronti sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f) a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali;

g) abbiano alterato gravemente la verità nelle dichiarazioni e informazioni da essi fornite.

Articolo 6

Criteri di selezione e di aggiudicazione delle azioni

1. Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario, l'offerente deve dimostrare la propria capacità tecnica e finanziaria.

2. Le sovvenzioni sono assegnate sulla base dei criteri di qualità e di costo-efficacia enunciati nell'invito a presentare proposte.

Articolo 7

Tasso di contributo finanziario

1. Il tasso massimo del finanziamento comunitario per le azioni selezionate è del 50 % delle spese ammissibili.

2. Su richiesta dell'offerente, il tasso massimo di finanziamento comunitario può essere portato fino al 75 % delle spese ammissibili per un'azione d'informazione specifica che presenti un interesse eccezionale come definito nell'invito a presentare proposte.

Articolo 8

Convenzione

1. Sulla base dei criteri enunciati nel presente regolamento e nell'invito a presentare proposte, la Commissione stabilisce l'elenco dei beneficiari di un finanziamento comunitario e gli importi da assegnare.

2. I diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione della Commissione formano oggetto di una convenzione stipulata tra la Commissione e i beneficiari.

Articolo 9

Annualità

Le sovvenzioni sono concesse su base rigorosamente annuale e non danno alcun diritto per gli anni successivi anche se l'azione rientra nel quadro di una strategia pluriennale.

Articolo 10

Informazione del comitato del FEAOG

Il comitato del Fondo è informato:

- a) del contenuto dell'invito a presentare proposte prima della sua pubblicazione;

- b) delle azioni d'informazione specifiche e dei programmi di attività annuali che hanno beneficiato di una sovvenzione;
- c) delle attività intraprese su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 814/2000.

Articolo 11

Pubblicità

Un elenco dei beneficiari e delle azioni d'informazione finanziate nel quadro del presente regolamento, con l'indicazione dell'importo dell'aiuto e del tasso della partecipazione finanziaria, è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1557/2001 è abrogato. Esso continua ad applicarsi alle azioni d'informazione approvate dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2209/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,24	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,42	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2210/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 2002, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2135/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2171/2002 ⁽⁴⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2135/2002 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2135/2002 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 325 del 30.11.2002, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 6.12.2002, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2002, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 44,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	64,27 93,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	100,00 192,25 185,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2211/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 219 del 14.8.2002, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,212	0402 91 39 9300	L06	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,212	0402 91 99 9000	L06	EUR/100 kg	43,93
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,212	0402 99 11 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,418	0402 99 19 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,212	0402 99 31 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,418	0402 99 31 9300	L06	EUR/kg	0,2629
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,325	0402 99 31 9500	L06	EUR/kg	0,4530
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,325	0402 99 39 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	9,981	0403 90 11 9000	L06	EUR/100 kg	43,390
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	14,99	0403 90 13 9200	L06	EUR/100 kg	43,39
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	14,99	0403 90 13 9300	L06	EUR/100 kg	82,87
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	36,41	0403 90 13 9500	L06	EUR/100 kg	86,49
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	56,88	0403 90 13 9900	L06	EUR/100 kg	92,17
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	62,73	0403 90 19 9000	L06	EUR/100 kg	92,74
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	36,41	0403 90 33 9400	L06	EUR/kg	0,8287
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	56,88	0403 90 33 9900	L06	EUR/kg	0,9217
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	62,73	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,212
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	71,49	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	14,99
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	105,07	0403 90 59 9310	L06	EUR/100 kg	36,41
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	71,49	0403 90 59 9340	L06	EUR/100 kg	53,28
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	105,07	0403 90 59 9370	L06	EUR/100 kg	53,28
0402 10 11 9000	L06	EUR/100 kg	44,00	0403 90 59 9510	L06	EUR/100 kg	53,28
0402 10 19 9000	L06	EUR/100 kg	44,00	0404 90 21 9120	L06	EUR/100 kg	37,53
0402 10 91 9000	L06	EUR/kg	0,4400	0404 90 21 9160	L06	EUR/100 kg	44,00
0402 10 99 9000	L06	EUR/kg	0,4400	0404 90 23 9120	L06	EUR/100 kg	44,00
0402 21 11 9200	L06	EUR/100 kg	44,00	0404 90 23 9130	L06	EUR/100 kg	83,62
0402 21 11 9300	L06	EUR/100 kg	83,62	0404 90 23 9140	L06	EUR/100 kg	87,27
0402 21 11 9500	L06	EUR/100 kg	87,27	0404 90 23 9150	L06	EUR/100 kg	93,00
0402 21 11 9900	L06	EUR/100 kg	93,00	0404 90 29 9110	L06	EUR/100 kg	93,58
0402 21 17 9000	L06	EUR/100 kg	44,00	0404 90 29 9115	L06	EUR/100 kg	94,13
0402 21 19 9300	L06	EUR/100 kg	83,62	0404 90 29 9125	L06	EUR/100 kg	95,10
0402 21 19 9500	L06	EUR/100 kg	87,27	0404 90 29 9140	L06	EUR/100 kg	102,21
0402 21 19 9900	L06	EUR/100 kg	93,00	0404 90 81 9100	L06	EUR/kg	0,4400
0402 21 91 9100	L06	EUR/100 kg	93,58	0404 90 83 9110	L06	EUR/kg	0,4400
0402 21 91 9200	L06	EUR/100 kg	94,13	0404 90 83 9130	L06	EUR/kg	0,8362
0402 21 91 9350	L06	EUR/100 kg	95,10	0404 90 83 9150	L06	EUR/kg	0,8727
0402 21 91 9500	L06	EUR/100 kg	102,21	0404 90 83 9170	L06	EUR/kg	0,9300
0402 21 99 9100	L06	EUR/100 kg	93,58	0404 90 83 9936	L06	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L06	EUR/100 kg	94,13	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9300	L06	EUR/100 kg	95,10	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9400	L06	EUR/100 kg	100,37	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9500	L06	EUR/100 kg	102,21	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9600	L06	EUR/100 kg	109,41	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9700	L06	EUR/100 kg	113,49	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9900	L06	EUR/100 kg	118,21	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9200	L06	EUR/kg	0,4400	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9300	L06	EUR/kg	0,8362	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 29 15 9500	L06	EUR/kg	0,8727	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9900	L06	EUR/kg	0,9300	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	191,78
0402 29 19 9300	L06	EUR/kg	0,8362	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	169,22
0402 29 19 9500	L06	EUR/kg	0,8727	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	175,98
0402 29 19 9900	L06	EUR/kg	0,9300	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	235,07
0402 29 91 9000	L06	EUR/kg	0,9358	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 99 9100	L06	EUR/kg	0,9358	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L06	EUR/kg	1,0037	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	39,41
0402 91 19 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		400	EUR/100 kg	—
0402 91 31 9300	L06	EUR/100 kg	8,058		A01	EUR/100 kg	39,41

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	36,66		L04	EUR/100 kg	8,10	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	36,66		A01	EUR/100 kg	15,17	
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	16,09		L04	EUR/100 kg	11,87	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	16,09		A01	EUR/100 kg	22,26	
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	53,46		L04	EUR/100 kg	17,26	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	53,46		A01	EUR/100 kg	32,38	
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	54,22		L04	EUR/100 kg	11,87	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	54,22		A01	EUR/100 kg	22,26	
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	60,52		L04	EUR/100 kg	17,26	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	60,52		A01	EUR/100 kg	32,38	
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	88,94		L04	EUR/100 kg	17,26	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	88,94		A01	EUR/100 kg	32,38	
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	74,11		L04	EUR/100 kg	19,53	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	74,11		A01	EUR/100 kg	36,60	
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	20,48	
	L04	EUR/100 kg	27,49		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	38,40	
0406 10 20 9850	A01	EUR/100 kg	27,49	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,14	
	L04	EUR/100 kg	33,33		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	94,14	
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	96,66	
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
0406 20 90 9913	A01	EUR/100 kg	—		0406 90 13 9000	A01	EUR/100 kg	96,66
	L03	EUR/100 kg	—	L03		EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	61,46	L04		EUR/100 kg	106,29	
	400	EUR/100 kg	17,96	400		EUR/100 kg	34,20	
0406 20 90 9915	A01	EUR/100 kg	61,46	0406 90 15 9100	A01	EUR/100 kg	121,71	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	81,13		L04	EUR/100 kg	109,84	
	400	EUR/100 kg	23,93		400	EUR/100 kg	35,25	
0406 20 90 9917	A01	EUR/100 kg	81,13	0406 90 17 9100	A01	EUR/100 kg	125,77	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	86,20		L04	EUR/100 kg	109,84	
	400	EUR/100 kg	25,44		400	EUR/100 kg	35,25	
0406 20 90 9919	A01	EUR/100 kg	86,20	0406 90 21 9900	A01	EUR/100 kg	125,77	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	96,33		L04	EUR/100 kg	107,63	
	400	EUR/100 kg	28,38		400	EUR/100 kg	25,29	
0406 20 90 9990	A01	EUR/100 kg	96,33	0406 90 23 9900	A01	EUR/100 kg	122,94	
0406 30 31 9710	A00	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,51	
	L04	EUR/100 kg	8,10		400	EUR/100 kg	—	
0406 30 31 9730	400	EUR/100 kg	—	0406 90 25 9900	A01	EUR/100 kg	108,69	
	A01	EUR/100 kg	15,17		L03	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	93,89	
	L04	EUR/100 kg	11,87		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,52	
	A01	EUR/100 kg	22,26					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	94,38	
	L04	EUR/100 kg	85,04		400	EUR/100 kg	13,13	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,15	
	A01	EUR/100 kg	97,38		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	91,53	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	106,96	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	L04	EUR/100 kg	97,04	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	110,84	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	96,13	
	L04	EUR/100 kg	71,43		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	109,15	
	A01	EUR/100 kg	82,21		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	78,47	
	L04	EUR/100 kg	72,14		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	90,23	
	A01	EUR/100 kg	82,27		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	99,20	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	27,02	
	400	EUR/100 kg	34,88		A01	EUR/100 kg	113,61	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	107,14	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	33,67	
	400	EUR/100 kg	22,80		A01	EUR/100 kg	123,32	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	98,22	
	L04	EUR/100 kg	106,29		400	EUR/100 kg	29,46	
	400	EUR/100 kg	34,20		A01	EUR/100 kg	113,03	
	A01	EUR/100 kg	121,71		A00	EUR/100 kg	—	
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	117,14	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	32,46	L04	EUR/100 kg	90,13		
	A01	EUR/100 kg	135,59	400	EUR/100 kg	17,68		
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9300	A01	EUR/100 kg	106,94	
	L04	EUR/100 kg	116,53		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,31		L04	EUR/100 kg	91,43	
	A01	EUR/100 kg	134,46		400	EUR/100 kg	19,38	
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	A01	EUR/100 kg	108,06	
	L04	EUR/100 kg	112,03		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	27,77		L04	EUR/100 kg	97,13	
	A01	EUR/100 kg	129,88		400	EUR/100 kg	21,93	
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	A01	EUR/100 kg	113,61	
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
L04	EUR/100 kg	112,03	L04		EUR/100 kg	107,14		
400	EUR/100 kg	27,77	400		EUR/100 kg	25,67		
0406 90 73 9900	A01	EUR/100 kg	129,88	0406 90 87 9100	A01	EUR/100 kg	123,32	
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	97,56		0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	29,89		L04	EUR/100 kg	75,11	
0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	111,82	0406 90 87 9300	400	EUR/100 kg	15,81	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	89,10	
	L04	EUR/100 kg	98,22		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	12,61		L04	EUR/100 kg	83,95	
0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	113,03	0406 90 87 9400	400	EUR/100 kg	17,85	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	99,25	
	L04	EUR/100 kg	88,57		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	86,15	
0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	101,43	0406 90 87 9951	400	EUR/100 kg	19,55	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	100,75	
	L04	EUR/100 kg	99,20		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	13,13		L04	EUR/100 kg	97,43	
0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	113,61	400	EUR/100 kg	27,03		
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	111,58		

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	400	EUR/100 kg	15,39
	L04	EUR/100 kg	97,43		A01	EUR/100 kg	118,38
	400	EUR/100 kg	21,93		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9972	A01	EUR/100 kg	111,58	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	105,90
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	20,40
	L04	EUR/100 kg	41,51		A01	EUR/100 kg	119,70
0406 90 87 9973	400	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	47,73		L04	EUR/100 kg	94,51
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	95,66	0406 90 88 9300	A01	EUR/100 kg	108,69
	400	EUR/100 kg	15,39		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	109,55		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,16
	L04	EUR/100 kg	103,82		400	EUR/100 kg	19,38
					A01	EUR/100 kg	87,34

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 2212/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002
relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori. Occorre respingere le domande dei titoli per i prodotti suddetti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 e 0404 90 83 depositate dal 6 all'11 dicembre 2002 incluso, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 219 del 14.8.2002, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2213/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 dicembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 4,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2214/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1520/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 dicembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 4,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2215/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2096/2002 della Commissione ⁽³⁾.

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 dicembre 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 28,91 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 14 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 323 del 28.11.2002, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2216/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002**

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 7 595 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.
- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 7 595 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	112	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	140
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	112		R02	EUR/t	146
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	112		R03	EUR/t	151
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	153
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	112		A97	EUR/t	146
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	112	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	146
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	112		R01	EUR/t	140
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	153
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	112		A97	EUR/t	146
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	112	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	146
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	112		064 e 066	EUR/t	153
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		R01	EUR/t	140
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	112	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	153
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	112		R01	EUR/t	140
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	112	1006 30 92 9100	R02	EUR/t	146
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		R03	EUR/t	151
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	140		064 e 066	EUR/t	153
	R02	EUR/t	146	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	140
	R03	EUR/t	151		R02	EUR/t	146
	064 e 066	EUR/t	153		R03	EUR/t	151
	A97	EUR/t	146		064 e 066	EUR/t	153
	021 e 023	EUR/t	146		A97	EUR/t	146
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	140	1006 30 94 9900	021 e 023	EUR/t	146
	A97	EUR/t	146		R01	EUR/t	140
	064 e 066	EUR/t	153		A97	EUR/t	146
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	140	1006 30 96 9100	064 e 066	EUR/t	153
	R02	EUR/t	146		R01	EUR/t	140
	R03	EUR/t	151		R02	EUR/t	146
	064 e 066	EUR/t	153		R03	EUR/t	151
	A97	EUR/t	146		064 e 066	EUR/t	153
	021 e 023	EUR/t	146	1006 30 96 9900	A97	EUR/t	146
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	140		021 e 023	EUR/t	146
	064 e 066	EUR/t	153		R01	EUR/t	140
	A97	EUR/t	146		A97	EUR/t	146
				1006 30 98 9100	064 e 066	EUR/t	153
				1006 30 98 9900	021 e 023	EUR/t	146
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
					—	EUR/t	—

(*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 1 000 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 199 t,

Destinazioni 021 e 023: 584 t,

Destinazioni 064 e 066: 5 527 t,

Destinazione A97: 285 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**DIRETTIVA 2002/94/CE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2002**

recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

vista la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da alcuni contributi, dazi, imposte ed altre misure ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 14, dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 25 della direttiva 76/308/CEE.

considerando quanto segue:

Essa definisce inoltre le modalità di applicazione relative alla conversione, al trasferimento degli importi recuperati, alla determinazione dell'importo minimo per i crediti che possono dare luogo a una richiesta di assistenza, nonché ai mezzi consentiti per la trasmissione delle informazioni tra le autorità.

(1) Il sistema di assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, istituito dalla direttiva 73/308/CEE, è stato modificato per quanto riguarda le informazioni da trasmettere all'autorità richiedente, la notificazione al destinatario di atti o di decisioni che lo riguardano, l'adozione di provvedimenti cautelari e il recupero di crediti da parte dell'autorità adita per conto dell'autorità richiedente.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

(2) Di conseguenza, la direttiva 77/794/CEE della Commissione, del 4 novembre 1977, che stabilisce le modalità pratiche necessarie per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE relativa alla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento FEAOG, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/489/CEE ⁽⁴⁾, deve essere modificata in relazione a ciascuno degli aspetti summenzionati.

1) trasmissione «per via elettronica», la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione digitale) di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

2) rete «CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare la trasmissione per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.

(3) Inoltre, occorrono norme relative ai mezzi da utilizzare per la trasmissione delle informazioni tra le autorità.

CAPO II

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

(4) Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 77/794/CEE.

Articolo 3

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato del recupero,

La richiesta di informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE deve essere presentata per iscritto secondo il modello contenuto nell'allegato I della presente direttiva. Se non è inviata per via elettronica, la domanda reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente e deve essere firmata da un funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste.

⁽¹⁾ GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1977, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 4.10.1986, pag. 23.

L'autorità richiedente menziona nella richiesta d'informazioni ogni altra autorità cui è stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta.

Articolo 4

La richiesta di informazioni può riguardare:

- 1) il debitore;
- 2) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente (in prosieguo: «lo Stato membro dell'autorità richiedente»);
- 3) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 o 2.

Articolo 5

1. L'autorità adita accusa per iscritto ricezione della richiesta di informazioni entro il più breve termine e, in ogni caso, entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.

2. Subito dopo aver ricevuto la richiesta, l'autorità adita invita, se del caso, quella richiedente a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

Articolo 6

1. L'autorità adita trasmette all'autorità richiedente ogni elemento delle informazioni richieste, allo stato in cui li riceve e secondo la data della loro ricezione.

2. Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicandone le ragioni.

In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l'autorità adita informa l'autorità richiedente sull'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.

Tenuto conto delle informazioni comunicate, l'autorità richiedente può domandare all'autorità adita di proseguire le ricerche. Detta domanda deve essere presentata per iscritto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall'autorità adita. Quest'ultima dà seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

Articolo 7

Quando decide di non dare seguito favorevole alla domanda di informazioni, l'autorità adita comunica per iscritto all'autorità richiedente i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE sulle quali si fonda. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

Articolo 8

L'autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni trasmessa all'autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto all'autorità adita.

CAPO III

DOMANDE DI NOTIFICAZIONE*Articolo 9*

La domanda di notificazione di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE è redatta per iscritto in duplice copia conforme al modello che figura all'allegato II della presente direttiva. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda.

L'atto o la decisione di cui è richiesta la notificazione viene allegato alla domanda in duplice copia.

Articolo 10

La domanda di notificazione può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro dell'autorità richiedente, deve aver conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

Se non è indicato nell'atto o nella decisione di cui si chiede la notificazione, la domanda di notificazione menziona le norme in vigore nello Stato membro dell'autorità richiedente incaricata del procedimento relativo alla contestazione del credito o al suo recupero.

Articolo 11

1. L'autorità richiedente accusa ricezione per iscritto della domanda di notificazione quanto prima e, in ogni caso, entro sette giorni dal ricevimento.

Non appena ricevuta la domanda di notificazione, l'autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notificazione stessa, secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede.

Nel rispetto del termine per la notificazione indicato nella domanda, l'autorità adita può invitare l'autorità richiedente a completare detta domanda con informazioni supplementari.

L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.

In nessun caso, l'autorità adita rimette in discussione la validità dell'atto o della decisione oggetto della domanda di notificazione.

2. L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente in merito alla data dell'avvenuta notificazione non appena quest'ultima è stata eseguita. Tale comunicazione si effettua rinviando all'autorità richiedente uno degli esemplari della sua domanda con l'attestato che figura a tergo, debitamente completato.

CAPO IV

DOMANDE DI RECUPERO O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI*Articolo 12*

1. Le domande di recupero di un credito o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente dagli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE sono redatte per iscritto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato III della presente direttiva.

Tali domande, che contengono la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dalla direttiva 76/308/CEE per l'avvio del procedimento di assistenza reciproca, recano il timbro ufficiale dell'autorità richiedente e sono firmate da un funzionario debitamente autorizzato a formulare le domande medesime.

2. Il titolo esecutivo si allega alla domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo può essere rilasciato per più crediti allorché riguardi una sola persona.

Ai fini degli articoli da 13 a 20, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.

Articolo 13

Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari possono riguardare una persona indicata all'articolo 4.

Articolo 14

1. Se la valuta dello Stato membro dell'autorità adita è diversa da quella dello Stato membro dell'autorità richiedente, l'autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare in entrambe le valute.

2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini del paragrafo 1 è l'ultima quotazione di vendita registrata sul o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro dell'autorità richiedente nel giorno in cui la domanda è stata firmata.

Articolo 15

1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l'autorità adita procede per iscritto a quanto segue:

- a) accusa ricezione della domanda;
- b) invita l'autorità richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni o altri dati menzionati all'articolo 7 della direttiva 76/308/CEE.

L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni cui ha accesso.

2. Se non intraprende gli atti richiesti entro il termine di tre mesi previsto dall'articolo 8 della direttiva 76/308/CEE, l'autorità adita informa quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del termine, per iscritto, l'autorità richiedente circa i motivi dell'inosservanza di tale termine.

Articolo 16

Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicando le ragioni.

Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dello stato del procedimento da essa avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.

L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall'autorità adita, può chiedere a quest'ultima di riaprire il procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale domanda può essere presentata per iscritto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione dell'esito del procedimento. Essa viene trattata dall'autorità adita secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

Articolo 17

1. Le contestazioni del credito o del relativo titolo esecutivo introdotte nello Stato membro dell'autorità richiedente sono notificate da detta autorità all'autorità adita non appena quest'ultima ne è stata informata.

2. L'autorità adita notifica all'autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notificazione di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro dell'autorità adita non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o il recupero di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 76/308/CEE.

3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro dell'autorità adita per la restituzione delle somme recuperate o per un indennizzo, per quanto riguarda il recupero dei crediti contestati sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 76/308/CEE, è notificata all'autorità richiedente dall'autorità adita non appena quest'ultima ne è informata.

Per quanto possibile, l'autorità adita associa l'autorità richiedente nelle procedure per il calcolo dell'importo da restituire o dell'indennizzo dovuto. Su domanda motivata dell'autorità adita, l'autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l'indennizzo corrisposto entro due mesi dal ricevimento di tale domanda.

Articolo 18

1. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto l'autorità adita affinché quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa.

2. Se l'importo del credito della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto l'autorità adita e, se necessario, emette un nuovo titolo esecutivo.

3. Se la modificazione comporta una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione intrapresa ai fini del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari, nei limiti dell'importo residuo.

Se, nel momento in cui l'autorità adita è informata della diminuzione dell'importo del credito, è già stato recuperato un importo superiore alla somma residua, l'autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso, sempre che il trasferimento di cui all'articolo 19 non sia stato ancora avviato.

4. Se la modificazione comporta un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente trasmette quanto prima all'autorità adita una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

Tale domanda complementare è, nella misura del possibile, trattata dall'autorità adita insieme alla domanda iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile congiungere la domanda complementare alla domanda iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 25, paragrafo 2.

5. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro dell'autorità adita, l'autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.

Articolo 19

Le somme recuperate dall'autorità adita, ivi compresi gli eventuali interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta dello Stato membro dell'autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno di esecuzione del recupero.

Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia indicata all'articolo 25, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 20

A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall'autorità adita per gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dell'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.

CAPO V

TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI*Articolo 21*

1. Tutte le informazioni comunicate per iscritto conformemente alla presente direttiva sono trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per quanto segue:

- la domanda di notificazione di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE, nonché l'atto o la decisione di cui è richiesta la notificazione;
- le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente agli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE, nonché il relativo titolo esecutivo.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare di rinunciare alla comunicazione su supporto cartaceo della domanda e degli atti indicati al paragrafo 1.

Articolo 22

Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale responsabile delle comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. Tale ufficio è collegato alla rete CCN/CSI.

Se in uno Stato membro esistono più autorità incaricate di tali comunicazioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva, l'ufficio centrale è responsabile della trasmissione di tutte le comunicazioni per via elettronica tra queste autorità e gli uffici centrali degli altri Stati membri.

Articolo 23

1. Le autorità competenti degli Stati membri che inseriscono le informazioni in banche dati elettroniche e comunicano per via elettronica, devono adottare tutte le misure necessarie affinché tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione della presente direttiva siano trattate quali riservate.

Dette informazioni devono essere coperte dal segreto professionale e godere della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere accessibili soltanto alle persone e alla autorità di cui all'articolo 16 della direttiva 76/308/CEE.

Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare imposte, dazi, tasse e altre misure di cui all'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE.

Il personale debitamente accreditato dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea può avere accesso a dette informazioni soltanto se ciò sia necessario per la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

3. Quando comunicano per via elettronica, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che le comunicazioni siano debitamente autorizzate.

Articolo 24

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita a quella richiedente sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita o in un'altra lingua ufficiale concordata tra l'autorità richiedente e l'autorità adita.

CAPO VI

AMMISSIBILITÀ E RIFIUTO DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA

Articolo 25

1. L'autorità richiedente può formulare una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti allorché il recupero debba avvenire a carico di una sola persona.

2. Una domanda di assistenza può essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE è di almeno 1 500 EUR.

Articolo 26

Quando l'autorità adita decide, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 76/308/CEE, di respingere una richiesta di assistenza, essa comunica per iscritto all'autorità richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

CAPO VII

INTESE DI RIMBORSO

Articolo 27

Ciascuno Stato membro nomina almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare intese di rimborso a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE.

Articolo 28

1. Se l'autorità adita decide di chiedere un'intesa di rimborso, comunica per iscritto all'autorità richiedente le ragioni che l'inducono a ritenere che il recupero del credito presenti difficoltà particolari, comporti costi ingenti o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata.

L'autorità adita fornisce una stima dettagliata dei costi per i quali chiede il rimborso all'autorità richiedente.

2. L'autorità richiedente accusa ricezione della domanda di intesa di rimborso, per iscritto, quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda.

Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, l'autorità richiedente comunica all'autorità adita se, e in quale misura, accetta l'intesa di rimborso proposta.

3. Se l'autorità richiedente e l'autorità adita non concordano un'intesa di rimborso, l'autorità adita prosegue l'azione di recupero secondo la normale procedura.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro informa la Commissione, se possibile per via elettronica, sull'applicazione delle procedure di cui alla direttiva 76/308/CEE e sui risultati ottenuti negli anni civili precedenti, secondo il modello di cui all'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 30

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 31

La Commissione comunica agli altri Stati membri i provvedimenti adottati da ciascuno Stato membro per l'applicazione della presente direttiva.

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva, nonché dei funzionari autorizzati ad accettare intese a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE.

Articolo 32

La direttiva 77/794/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2002.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Modello per la richiesta d'informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE

DIRETTIVA 76/308/CEE

(Articolo 4)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, fax e numero di conto bancario, ecc.)

(nome, indirizzo e-mail, n. di telefono, fax e lingue conosciute dal funzionario incaricato)

.....
(luogo e data d'invio della richiesta)

.....
(riferimento della pratica dell'autorità richiedente)

A

.....
(designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)
.....
.....


(spazio riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Il sottoscritto,
(nome e mansione)

in qualità di funzionario debitamente autorizzato dall'autorità richiedente summenzionata chiede le seguenti informazioni conformemente all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE:

Informazioni relative alla persona interessata (1)		
a) Per le persone fisiche:	Nome:	
	Luogo e data di nascita:	
Per le persone giuridiche:	Stato giuridico:	Ragione sociale:
Indirizzo [noto/presunto (*):		
Debitore principale/codebitore/terzo detentore (*)		
b) Nome del debitore principale, se diverso dalla persona interessata:		
Indirizzo [noto/presunto (*):		
c) Altre informazioni utili relative alla persona interessata:		

Informazioni relative al credito/ai crediti			
— Importo: Obbligato principale:	Interessi:	Costi:	Ammende:
— Natura esatta del credito/dei crediti:			
— Termine ultimo per il recupero:			
— Altre informazioni:			
Altre autorità adite:			
Informazioni richieste			
..... (firma)			
 (timbro ufficiale)			
(*) Cancellare la menzione che non interessa. (!) Persona fisica o giuridica.			

ALLEGATO II

Modello per la domanda di notificazione di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE

DIRETTIVA 76/308/CEE

(Articolo 5)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, fax e n. di conto bancario, ecc.)

(nome, indirizzo e-mail, n. di telefono, fax e lingue conosciute dal funzionario incaricato)

.....
(luogo e data d'invio della richiesta)

.....
(riferimento della pratica dell'autorità richiedente)


A: (designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

(spazio riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto,
(nome e mansione)

in qualità di funzionario debitamente autorizzato dall'autorità richiedente summenzionata, chiede la notificazione, conformemente all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE, del seguente atto/della seguente decisione (*):

Informazioni relative alla persona interessata ⁽¹⁾	
a) Per le persone fisiche:	Nome: Luogo e data di nascita:
Per le persone giuridiche:	Stato giuridico: Ragione sociale:
Indirizzo [noto/presunto (*):	
Debitore principale/ codebitore/terzo detentore (*)	
b) Nome del debitore principale, se diverso dalla persona interessata:	
Indirizzo [noto/presunto (*):	
c) Altre informazioni utili relative alla persona interessata:	
Informazioni relative al credito/ai crediti	
— Natura e oggetto dell'atto (o della decisione) da notificare:	
— Importo (compresi interessi, ammende e costi):	
— Natura esatta del credito/dei crediti:	
— Termine ultimo per la notifica:	
— Altre informazioni:	
..... (firma)	 (timbro ufficiale)
(*) Cancellare la menzione che non interessa.	
⁽¹⁾ Persona fisica o giuridica.	


ATTESTATO DI NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto attesta che:

- l'atto/la decisione (*) allegato(a) alla domanda che figura al recto è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui a detta domanda in data La notificazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità (1):
- l'atto/la decisione (*) allegato(a) alla domanda che figura al recto non è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui a detta domanda per i seguenti motivi (*):

.....
(data)

.....
(firma)



(timbro ufficiale)

(*) Cancellare la menzione che non interessa.

(1) Indicare esattamente se l'atto/la decisione è stato/a notificato/a al destinatario direttamente o tramite un'altra procedura.

ALLEGATO III

Modello per la domanda di recupero o di misure cautelari di cui agli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE

DIRETTIVA 76/308/CEE

(Articoli 6-13)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, fax e n. di conto bancario, ecc.)

(nome, indirizzo e-mail, n. di telefono, fax e lingue conosciute dal funzionario incaricato)

(luogo e data d'invio della domanda)

(riferimento della pratica dell'autorità richiedente)

A

(designazione dell'autorità cui è indirizzata la domanda, codice postale, luogo, ecc.)

(spazio riservato all'autorità cui è indirizzata la domanda)

DOMANDA DI RECUPERO/ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Il sottoscritto
(nome e mansione)

in qualità di funzionario debitamente autorizzato dall'autorità richiedente summenzionata, chiede:

- il recupero del seguente credito/dei seguenti crediti oggetto dell'allegato titolo esecutivo, in conformità dell'articolo 7 della direttiva 76/308/CEE; le condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b) sono soddisfatte (*),
- l'adozione di provvedimenti cautelari, a norma dell'articolo 13 della direttiva 76/308/CEE nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto dell'allegato titolo esecutivo; allega alla presente una domanda motivata (*).

Si prega di versare l'intero importo del credito recuperato a:

.....
(n. di conto bancario)

.....
(nome e indirizzo del titolare del conto)

.....
(estremi del pagamento)

Il pagamento a rate: può essere accettato senza ulteriori consultazioni/può essere accettato soltanto previa consultazione/non è ammesso (*)

(firma)



(timbro ufficiale)

Informazioni relative alla persona interessata ⁽¹⁾		
a) Per le persone fisiche:	Nome:	
	Luogo e data di nascita:	
Per le persone giuridiche:	Stato giuridico:	Ragione sociale:
	Indirizzo [noto/presunto (*):	
	Debitore principale/ codebitore/terzo detentore (*)	
b) Nome del debitore principale, se diverso dalla persona interessata:		
	Indirizzo [noto/presunto (*):	
c) Se del caso, beni del debitore detenuti da una terza persona:		
d) Altre informazioni utili:		
	(Indicare dettagliatamente tutte le altre informazioni utili sulle persone summenzionate)	
(*) Cancellare la menzione che non interessa.		
(1) Persona fisica o giuridica.		

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2002

che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)

(2002/971/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 67, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (di seguito convenzione «HNS») ha la finalità di garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace delle persone che subiscono danni causati dal versamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare. La convenzione «HNS» colma una notevole lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento marino.

(2) Gli articoli 38, 39 e 40 della convenzione «HNS» incidono sul diritto comunitario derivato riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾.

(3) La Comunità ha quindi competenza esclusiva rispetto agli articoli 38, 39 e 40 della convenzione «HNS» nella misura in cui quest'ultima incide sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate da tale convenzione che non incidono sul diritto comunitario.

(4) Il testo della convenzione «HNS» riconosce la qualità di parte soltanto a Stati sovrani e non si prevede a breve termine la riapertura dei negoziati per tener conto della competenza comunitaria in materia. Di conseguenza, attualmente non è possibile per la Comunità ratificare o aderire a tale convenzione. Inoltre, non si prospetta un'adesione della Comunità in tempi ravvicinati.

(5) La convenzione «HNS» presenta un'importanza particolare in quanto, considerati gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri, consente di migliorare la tutela delle vittime per quanto riguarda il diritto internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento marino, in linea con l'applicazione della convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

(6) Le norme sostanziali del sistema istituito dalla convenzione «HNS» rientrano nella competenza degli Stati membri e soltanto le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni sono materie di esclusiva competenza comunitaria. Dati l'oggetto e le finalità della convenzione «HNS», l'accettazione delle disposizioni della convenzione che rientrano nella competenza comunitaria non possono essere dissociate dalle disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 370.

⁽²⁾ Parere reso l'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

- (7) È pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi tutti gli Stati membri, a ratificare o a aderire alla convenzione «HNS» nell'interesse della Comunità, alle condizioni enunciate nella presente decisione.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero definire in tempi ragionevoli le rispettive procedure di ratifica o adesione alla convenzione «HNS» nell'interesse della Comunità. Essi dovrebbero scambiarsi informazioni sullo stato delle suddette procedure per prepararsi al deposito degli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione.
- (9) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le competenze della Comunità europea esistenti in materia, il Consiglio autorizza gli Stati membri, a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione «HNS», alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il testo della convenzione «HNS» è allegato alla presente decisione.
3. Nella presente decisione, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri eccettuata la Danimarca.

Articolo 2

Quando ratificano la convenzione «HNS» o vi aderiscono, gli Stati membri formulano la dichiarazione seguente:

«Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, se emesse da un giudice di (...) ⁽¹⁾ sono riconosciute e eseguite in (...) ⁽²⁾ conformemente alla pertinente normativa comunitaria interna in materia ^(*).»

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per depositare entro tempi ragionevoli e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2006, gli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.
2. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione, anteriormente al 30 giugno 2004, circa la data prevista per l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica o adesione.
3. Gli Stati membri cercano di scambiarsi informazioni sullo stato delle rispettive procedure di ratifica o adesione.

Articolo 4

Quando ratificano la convenzione «HNS» o vi aderiscono, gli Stati membri comunicano per iscritto al segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la ratifica o l'adesione sono avvenute in conformità della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri si adoperano quanto prima possibile affinché la convenzione «HNS» sia modificata per consentire alla Comunità di diventare parte contraente della medesima.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ Tutti gli Stati membri ai quali si applica la presente decisione, eccettuato lo Stato membro che formula la dichiarazione e la Danimarca.

⁽²⁾ Stato membro che formula la dichiarazione.

^(*) Attualmente, tali norme sono fissate nel regolamento (CE) n. 44/2001.

ALLEGATO

TRADUZIONE

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ E L'INDENNIZZO PER I DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO VIA MARE DI SOSTANZE NOCIVE E POTENZIALMENTE PERICOLOSE, 1996 (CONVENZIONE HNS)

GLI STATI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI dei pericoli che comporta il trasporto via mare su scala mondiale di sostanze nocive e potenzialmente pericolose,

CONVINTI della necessità di garantire un indennizzo adeguato, rapido ed effettivo alle persone che hanno subito danni causati da eventi relativi al trasporto via mare di dette sostanze,

DESIDEROSI di adottare norme e procedure internazionali uniformi atte a disciplinare le questioni relative alla responsabilità e all'indennizzo in relazione a detti danni,

CONSIDERANDO che le conseguenze economiche dei danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose andrebbero ripartite tra il settore marittimo e gli interessi legati ai carichi in questione,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI**Definizioni***Articolo 1*

Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:

- 1) «nave»: ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura che viaggi per mare;
- 2) «persona»: qualsiasi persona fisica o persona giuridica di diritto pubblico o privato, inclusi gli Stati e gli enti politici nei quali si suddividono;
- 3) «proprietario»: la persona o le persone al nome della quale o delle quali la nave è immatricolata o, in mancanza di immatricolazione, la persona o le persone proprietarie della nave. Tuttavia, nel caso di navi di proprietà di uno Stato e gestite da una società che, in tale Stato sia registrata come gestore di dette navi, con il termine di «proprietario» si intende detta società;
- 4) «ricevitore»:
 - a) la persona che riceve fisicamente il carico soggetto a contributo, scaricato nei porti e impianti terminali di uno Stato contraente; tuttavia se all'atto del ricevimento la persona che riceve fisicamente il carico agisce in qualità di mandatario di un'altra persona che è sottoposta alla giurisdizione di uno Stato contraente, il mandante è considerato ricevitore, se il mandatario rivela l'identità del mandante al Fondo SNPP, o
 - b) la persona che, nello Stato contraente, in conformità della legislazione nazionale di detto Stato contraente, è considerata il ricevitore del carico soggetto a contributo scaricato nei porti e impianti terminali di uno Stato contraente, restando inteso che il carico totale soggetto a contributo ricevuto in conformità di detta legislazione nazionale è sostanzialmente lo stesso di quello che sarebbe stato ricevuto ai sensi della lettera a);
- 5) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose (SNPP)»:
 - a) qualsiasi sostanza, materiale e articolo, trasportati a bordo di una nave quale carico, di cui ai punti da i) a vii) infra:
 - i) idrocarburi trasportati alla rinfusa elencati nell'appendice I dell'allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del 1973, quale modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato;

- ii) sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa di cui all'appendice II dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del 1973, quale modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato, e sostanze e miscele provvisoriamente classificate come appartenenti alle categorie di inquinamento A, B, C o D, conformemente alla regola 3, 4) di detto allegato II;
 - iii) sostanze liquide pericolose trasportate alla rinfusa elencate nel capitolo 17 del codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, del 1983, modificato, e prodotti pericolosi per i quali l'Amministrazione e le amministrazioni portuali interessate hanno prescritto condizioni preliminari adeguate di trasporto, conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice;
 - iv) sostanze, materiali e articoli pericolosi, potenzialmente pericolosi e nocivi trasportati in colli e disciplinati dal codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, modificato;
 - v) gas liquefatti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, del 1983, modificato, e prodotti per i quali l'Amministrazione e le amministrazioni portuali interessate hanno prescritto condizioni preliminari adeguate di trasporto, conformemente al paragrafo 1.1.6 del codice;
 - vi) sostanze liquide trasportate alla rinfusa aventi un punto di infiammabilità non superiore a 60 °C (determinato con prova in vaso chiuso);
 - vii) materiali solidi alla rinfusa che comportano rischi chimici di cui all'appendice B del codice di norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi, modificato, purché dette sostanze siano soggette anche alle disposizioni del codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose quando sono trasportate in colli, e
- b) i residui di un precedente trasporto alla rinfusa delle sostanze di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii) e v), vi) e vii), supra;
- 6) «danni»:
- a) morte o lesioni personali a bordo o all'esterno della nave che trasporta le sostanze nocive e potenzialmente pericolose causate da tali sostanze;
 - b) perdita o danneggiamento di beni all'esterno della nave che trasporta le sostanze nocive e potenzialmente pericolose causati da tali sostanze;
 - c) perdita o danno da inquinamento ambientale causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, fermo restando che l'indennizzo per il degrado dell'ambiente, a prescindere dal mancato guadagno dovuto a tale degrado, è limitato ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere, e
 - d) costo delle misure preventive e perdite o i danni ulteriori causati da tali misure.
- Qualora non sia ragionevolmente possibile distinguere i danni causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose dai danni causati da altri fattori, tutti i danni si considerano causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, tranne nel caso e nella misura in cui i danni causati da altri fattori siano danni del tipo cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 3.
- Nel presente paragrafo, per «causati da tali sostanze» s'intende causati dalla natura nociva o potenzialmente pericolosa delle sostanze;
- 7) «misure preventive»: tutte le ragionevoli misure adottate da qualsiasi persona a seguito di un evento allo scopo di prevenire o limitare i danni;
 - 8) «evento»: qualsiasi fatto o serie di fatti della stessa origine da cui risultino danni o che diano luogo a un rischio grave e imminente di danni;
 - 9) «trasporto via mare»: il periodo compreso tra il momento in cui le sostanze nocive e potenzialmente pericolose entrano in una qualsiasi parte dell'attrezzatura della nave, all'atto della caricazione, e il momento in cui esse cessano di essere presenti in una qualsiasi parte dell'attrezzatura della nave, all'atto della scaricazione. Se non è utilizzata alcuna attrezzatura della nave, il periodo inizia e termina rispettivamente quando le sostanze nocive e potenzialmente pericolose attraversano il parapetto della nave;
 - 10) «carico soggetto a contributo»: qualsiasi sostanza nociva e potenzialmente pericolosa trasportata via mare quale carico fino a un porto o impianto terminale nel territorio di uno Stato contraente e scaricata in tale Stato. Il carico in transito che sia trasferito direttamente, o attraverso un porto o impianto terminale, da una nave a un'altra, nella sua totalità o in parte, durante il trasporto dal porto o dall'impianto terminale di carico iniziale al porto o all'impianto terminale di destinazione finale è considerato carico soggetto a contributo solo in relazione al suo ricevimento nel luogo di destinazione finale;
 - 11) «Fondo SNPP»: il Fondo internazionale per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose istituito ai sensi dell'articolo 13;
 - 12) «unità di conto»: il diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale;

- 13) «Stato di immatricolazione della nave»: per le navi immatricolate, lo Stato nel quale la nave è immatricolata; per le navi non immatricolate, lo Stato la cui bandiera sono autorizzate a battere;
- 14) «impianto terminale»: ogni area di stoccaggio atta a ricevere sostanze nocive e potenzialmente pericolose ricevute per via marittima, ivi compreso ogni impianto situato al largo e collegato mediante condotte o in altro modo a detta area;
- 15) «amministratore»: l'amministratore del Fondo SNPP;
- 16) «Organizzazione»: l'Organizzazione marittima internazionale;
- 17) «segretario generale»: il segretario generale dell'Organizzazione.

Allegati

Articolo 2

Gli allegati della presente convenzione costituiscono parte integrante della convenzione stessa.

Campo di applicazione

Articolo 3

Gli allegati della presente convenzione si applicano esclusivamente:

- a) ai danni causati nel territorio di uno Stato contraente, incluso il suo mare territoriale;
- b) ai danni da inquinamento ambientale causati nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, istituita ai sensi del diritto internazionale, o, se uno Stato contraente non ha istituito tale zona, in un'area situata oltre il mare territoriale di detto Stato e ad esso adiacente, determinata da tale Stato in conformità del diritto internazionale con un limite massimo di 200 miglia marine dalla linea di base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale;
- c) ai danni, diversi dai danni da inquinamento ambientale, causati all'esterno del territorio di uno Stato, incluso il mare territoriale, qualora tali danni siano stati causati da una sostanza trasportata a bordo di una nave immatricolata in uno Stato contraente o, per le navi non immatricolate, a bordo di una nave autorizzata a battere bandiera di uno Stato contraente, e
- d) alle misure preventive, ovunque esse siano adottate.

Articolo 4

1. La presente convenzione si applica alle richieste di indennizzo, diverse da quelle derivanti dai contratti di trasporto di merci e passeggeri, per danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.
2. La presente convenzione non si applica se le sue disposizioni sono incompatibili con le disposizioni legislative vigenti in materia di indennizzo dei lavoratori o di regimi di sicurezza sociale.
3. La presente convenzione non si applica:
 - a) ai danni da inquinamento quali definiti nella convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 1969, modificata, a prescindere dal fatto che il relativo indennizzo a titolo di detta convenzione sia pagabile o meno, e
 - b) ai danni causati da materiale radioattivo di classe 7 di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, modificato, o all'appendice B del codice di norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi, modificato.
4. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie e alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un servizio pubblico non commerciale.
5. Uno Stato contraente può decidere di applicare la presente convenzione alle navi da guerra o alle altre imbarcazioni di cui al paragrafo 4; in tal caso esso notifica la sua decisione al segretario generale precisando le condizioni e modalità di tale applicazione.
6. Per quanto concerne le navi che appartengono ad uno Stato contraente e che sono utilizzate per scopi commerciali, ogni Stato può essere citato dinanzi agli organi giurisdizionali di cui all'articolo 38 e deve rinunciare a tutti i mezzi di difesa di cui si potrebbe valere in quanto Stato sovrano.

Articolo 5

1. Uno Stato, al momento della ratifica, accettazione, approvazione della presente convenzione, o al momento dell'adesione a questa, o in qualsiasi momento successivo, può dichiarare che la convenzione non si applica alle navi:
 - a) aventi una stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, e
 - b) che trasportano sostanze nocive e potenzialmente pericolose solo in colli, e
 - c) mentre effettuano viaggi tra porti o impianti di tale Stato.
2. Qualora due Stati confinanti convengano che la presente convenzione non si applica alle navi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), mentre effettuano viaggi tra porti o impianti di tali Stati, gli Stati in questione possono dichiarare che l'esclusione dall'applicazione della presente convenzione dichiarata in base al paragrafo 1 comprende altresì le navi di cui al presente paragrafo.
3. Qualsiasi Stato che abbia rilasciato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 o 2 può ritirare quest'ultima in qualsiasi momento.
4. Una dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 1 o 2 e il ritiro di una dichiarazione effettuata ai sensi del paragrafo 3, è depositata presso il segretario generale che, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, la comunica al direttore.
5. Qualora uno Stato abbia rilasciato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 o 2 e non l'abbia ritirata, le sostanze nocive e potenzialmente pericolose trasportate a bordo delle navi cui si applica tale paragrafo non sono considerate carico soggetto a contributo ai sensi degli articoli 18 e 20, dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 43.
6. Il Fondo SNPP non è tenuto a versare indennizzi per danni causati da sostanze trasportate da una nave a cui, in base a una dichiarazione ai sensi dei paragrafi 1 o 2, non si applica la convenzione, a condizione che:
 - a) i danni, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) o c), siano stati causati:
 - i) nel territorio di uno Stato, incluso il suo mare territoriale, che abbia rilasciato la dichiarazione o, nel caso di Stati confinanti che abbiano rilasciato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2, di entrambi gli Stati, o
 - ii) nella zona economica esclusiva, o nell'area di cui all'articolo 3, lettera b), dello Stato o degli Stati di cui al punto i);
 - b) i danni includano le misure adottate per prevenire o per limitare i danni stessi.

Compiti degli Stati contraenti

Articolo 6

Ciascuno Stato contraente garantisce il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione e adotta idonee misure secondo la sua legislazione, ivi comprese le sanzioni che riterrà necessarie, al fine dell'effettivo adempimento di detti obblighi.

CAPO II

RESPONSABILITÀ

Responsabilità del proprietario

Articolo 7

1. Fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il proprietario al momento di un evento è responsabile dei danni causati dal trasporto via mare di qualsiasi sostanza nociva e potenzialmente pericolosa presente a bordo della nave; se un evento consiste in una serie di fatti della stessa origine, la responsabilità ricade su colui che era proprietario quando si è verificato il primo di tali fatti.
2. Il proprietario non è responsabile se prova che tali danni:
 - a) risultano da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile, da un'insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile, o
 - b) risultano interamente da un'azione o un'omissione intenzionali di un terzo allo scopo di causare un danno, o
 - c) risultano interamente dalla negligenza o da altra azione indebita di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell'esercizio di tale funzione, o

- d) se la mancata comunicazione, da parte del caricatore o di altre persone, di informazioni riguardanti il carattere nocivo e potenzialmente pericoloso delle sostanze caricate
- i) ha causato danni, totali o parziali, o
 - ii) ha impedito al proprietario di ottenere l'assicurazione ai sensi dell'articolo 12;

a condizione che né il proprietario, né i suoi dipendenti o mandatarî fossero a conoscenza o potessero ragionevolmente essere a conoscenza del carattere nocivo e potenzialmente pericoloso delle sostanze caricate.

3. Se il proprietario riesce a provare che i danni risultano, interamente o in parte, da un'azione o un'omissione intenzionali compiute dalla persona che ha subito i danni, o dalla negligenza di tale persona, detto proprietario può venire esonerato completamente o in parte dalla propria responsabilità nei confronti della persona in questione.

4. Le richieste di indennizzo dei danni possono essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente convenzione.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, una richiesta di indennizzo per danni, sia essa fondata o meno sulla presente convenzione, non può essere formulata contro:

- a) i dipendenti o mandatarî del proprietario o i membri dell'equipaggio;
- b) il pilota o qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell'equipaggio, presta servizio per la nave;
- c) qualsiasi noleggiatore (indipendentemente dalla sua designazione, ivi compreso un noleggiatore a scafo nudo), il gestore o l'operatore della nave;
- d) qualsiasi persona che compie operazioni di salvataggio con l'accordo del proprietario o seguendo le istruzioni di un'autorità pubblica competente;
- e) qualsiasi persona che adotta misure preventive, e
- f) i dipendenti o mandatarî delle persone menzionate nelle lettere c), d) ed e);

salvo che i danni risultino da un atto o da un'omissione personali, commesso con l'intenzione di provocare tali danni, o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbero probabilmente tali danni.

6. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica il diritto del proprietario di ricorrere contro terzi, compresi, ma non in modo limitativo, il caricatore o il ricevitore della sostanza che ha provocato i danni, o le persone di cui al paragrafo 5.

Eventi che coinvolgono due o più navi

Articolo 8

1. Ogniqualvolta i danni derivino da un evento che coinvolge due o più navi, ciascuna delle quali trasporta sostanze nocive e potenzialmente pericolose, ciascun proprietario, salvo che sia esonerato ai sensi dell'articolo 7, è responsabile dei danni. I proprietari sono responsabili solidalmente dei danni che non possono essere ragionevolmente ripartiti.

2. Tuttavia, i proprietari hanno il diritto di invocare la limitazione della loro responsabilità ai sensi dell'articolo 9.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto del proprietario di ricorrere contro un altro proprietario.

Limitazione della responsabilità

Articolo 9

1. Il proprietario di una nave è autorizzato a limitare la sua responsabilità a titolo della presente convenzione, per ciascun evento, a un ammontare totale calcolato come segue:

- a) 10 milioni di unità di conto per una nave la cui stazza non superi 2 000 unità, e
- b) per una nave la cui stazza superi tale numero di unità, oltre all'importo di cui alla lettera a):
 - per ogni unità di stazza compresa tra 2 001 e 50 000 unità di stazza, 1 500 unità di conto,
 - per ogni unità di stazza superiore a 50 000 unità, 360 unità di conto,

a condizione, tuttavia, che detto ammontare totale non ecceda in ogni caso 100 milioni di unità di conto.

2. Il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità a titolo della presente convenzione se è provato che i danni risultano da un atto o da un'omissione personali del proprietario, commesso con l'intenzione di provocare tali danni o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbero probabilmente tali danni.
3. Per potersi avvalere della limitazione prevista al paragrafo 1, il proprietario costituisce un fondo, per l'ammontare totale che rappresenta il limite della sua responsabilità stabilito in conformità del paragrafo 1 presso il giudice o altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui è promossa un'azione in virtù dell'articolo 38 o, in mancanza di tale azione, presso un giudice o altra autorità competente in uno qualsiasi degli Stati contraenti nei quali un'azione possa essere promossa in virtù dell'articolo 38. Tale fondo può essere costituito sia mediante il deposito dell'ammontare sia con la presentazione di una garanzia bancaria o altra garanzia, ammessa dalla legislazione dello Stato contraente in cui è costituito il fondo e ritenuto soddisfacente dal giudice o da altra autorità competente.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, la distribuzione del fondo tra gli aventi diritti si effettua proporzionalmente all'ammontare dei risarcimenti accertati.
5. Se, prima della distribuzione del fondo, il proprietario, un suo dipendente o mandatario, o ogni altra persona che gli fornisca l'assicurazione o altra garanzia finanziaria ha, in seguito all'evento in questione, versato un indennizzo per il danno, tale persona subentra, per l'importo pagato, nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto ai sensi della presente convenzione.
6. Il diritto di surrogazione previsto al paragrafo 5 può inoltre essere esercitato da una persona diversa da quelle ivi menzionate in relazione a ogni somma che tale persona abbia versato a titolo di risarcimento del danno, purché tale surrogazione sia autorizzata dalla legislazione nazionale applicabile.
7. Allorché il proprietario o altra persona provi che potrebbe essere costretto a pagare in data successiva in tutto o in parte un importo a titolo di indennizzo, per il quale avrebbe goduto di una surrogazione in base ai paragrafi 5 o 6 se l'indennizzo fosse stato versato prima della distribuzione del fondo, il giudice o altra autorità competente dello Stato in cui il fondo è costituito può ordinare che venga accantonata provvisoriamente una somma sufficiente per permettere all'interessato di fare valere in data successiva i propri diritti sul fondo.
8. Se ragionevoli, le spese incorse e i sacrifici consentiti volontariamente dal proprietario al fine di prevenire o limitare il danno gli conferiscono dei diritti equivalenti a quelli degli altri creditori sul fondo.
9. a) Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base al valore di detta moneta rispetto al diritto speciale di prelievo, alla data di costituzione del fondo contemplato nel paragrafo 3. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
b) Tuttavia, uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del paragrafo 9, lettera a), può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, o dell'adesione alla medesima, o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9, lettera a), è pari a 15 franchi-oro. Il franco-oro considerato nel presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione del franco-oro nella moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
c) Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 9, lettera a), e la conversione di cui al paragrafo 9, lettera b), sono effettuati in modo da esprimere nella moneta nazionale dello Stato contraente, per quanto possibile, lo stesso valore reale degli importi di cui al paragrafo 1 che risulterebbero dall'applicazione delle prime due frasi del paragrafo 9, lettera a). Gli Stati contraenti comunicano al segretario generale il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9, lettera a), o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9, lettera b), secondo i casi, al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente convenzione o di adesione alla medesima e ogniquale volta vi sia una modifica di tale metodo di calcolo o di tali risultati.
10. Ai fini del presente articolo, la stazza della nave è la stazza lorda determinata conformemente alle norme sulla stazzatura di cui all'allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, del 1969.
11. L'assicuratore o altra persona che presti la garanzia finanziaria può costituire un fondo in conformità del presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti che se il fondo fosse stato costituito dal proprietario. Tale fondo può essere costituito anche se, in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2, il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità, ma in questo caso la costituzione del fondo non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del proprietario.

Articolo 10

1. Quando, dopo l'evento, il proprietario ha costituito un fondo in conformità dell'articolo 9 ed è autorizzato a limitare la sua responsabilità:
 - a) nessun diritto ad un indennizzo per danni che risultino dall'avvenimento può essere esercitato sugli altri beni del proprietario;

- b) il giudice o altra autorità competente di qualsiasi Stato contraente ordinano la liberazione della nave o di ogni altro bene appartenente al proprietario che sia stato sequestrato a seguito di una richiesta di indennizzo per i danni causati dallo stesso evento, e agisce allo stesso modo nei confronti di ogni cauzione od altra garanzia depositata allo scopo di evitare tali sequestri.
2. Le disposizioni precedenti tuttavia si applicano soltanto se il richiedente può rivolgersi al giudice che controlla il fondo e se il fondo può effettivamente essere utilizzato per soddisfare la sua richiesta.

Morte e lesioni

Articolo 11

Le richieste di indennizzo per morte o lesioni personali sono prioritarie rispetto alle altre richieste, salvo nella misura in cui l'importo complessivo di dette richieste superi i due terzi dell'ammontare totale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1.

Assicurazione obbligatoria del proprietario

Articolo 12

1. Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che trasporti effettivamente sostanze nocive e potenzialmente pericolose è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale la garanzia di una banca o di un istituto finanziario analogo, per un importo fissato secondi i limiti di responsabilità previsti all'articolo 9, paragrafo 1, per coprire la propria responsabilità per i danni conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
2. Per ogni nave è rilasciato un certificato di assicurazione obbligatoria attestante che un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente convenzione dopo che l'autorità competente di uno Stato contraente ha accertato che i requisiti del paragrafo 1 sono soddisfatti. Se si tratta di una nave immatricolata in uno Stato contraente, detto certificato di assicurazione obbligatoria è rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall'autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Detto certificato di assicurazione obbligatoria deve essere conforme al modello che figura nell'allegato I e contenere le seguenti informazioni:
- nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
 - nome del proprietario e luogo ove egli ha la principale sede di affari;
 - numero IMO di identificazione della nave;
 - tipo e durata della garanzia;
 - nome e luogo della principale sede di affari dell'assicuratore o di altra persona che concede la garanzia e, ove occorra, luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia, e
 - periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell'assicurazione o della garanzia.
3. Il certificato di assicurazione obbligatoria è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non è né l'inglese, né il francese, né lo spagnolo, il testo dovrà essere corredato della traduzione in una di tali lingue.
4. Il certificato di assicurazione obbligatoria deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l'autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato contraente, presso l'autorità dello Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato.
5. Non sono conformi alle disposizioni del presente articolo le assicurazioni o altre garanzie finanziarie che, per un motivo diverso dalla scadenza del termine di validità dell'assicurazione o della garanzia finanziaria indicato nel certificato in virtù del paragrafo 2, possono scadere prima della fine di un periodo di tre mesi a partire dal giorno in cui ne è stato dato preavviso all'autorità di cui al paragrafo 4, a meno che sia stato rilasciato un nuovo certificato di assicurazione obbligatoria entro tale termine. Le disposizioni che precedono si applicano altresì ad ogni modifica in seguito alla quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria non soddisfa più le disposizioni del presente articolo.
6. Lo Stato di immatricolazione della nave determina le condizioni del rilascio e della validità del certificato di assicurazione obbligatoria, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
7. Ai fini della presente convenzione, ciascuno Stato contraente riconosce i certificati di assicurazione obbligatori rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di un altro Stato contraente in conformità del paragrafo 2 e li considera equivalenti a quelli da esso stesso rilasciati o autenticati, anche se riguardano una nave non immatricolata in uno Stato contraente. Uno Stato contraente può in ogni momento chiedere una consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel certificato di assicurazione obbligatoria non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla presente convenzione.

8. Ogni azione per l'indennizzo di danni può essere proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario per i danni. In tal caso, il convenuto può invocare i limiti di responsabilità previsti dal paragrafo 1, anche se il proprietario non è autorizzato a limitare la propria responsabilità. Il convenuto può inoltre avvalersi dei mezzi di difesa di cui il proprietario si potrebbe servire (ad eccezione del fallimento o della messa in liquidazione del proprietario). Il convenuto può altresì avvalersi del fatto che i danni risultano da comportamento doloso del proprietario, ma non può avvalersi di qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di un'azione del proprietario nei suoi riguardi. Il convenuto può in ogni caso obbligare il proprietario a intervenire nel processo.
9. Ogni fondo costituito da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è disponibile solo per il pagamento degli indennizzi dovuti in base alla presente convenzione.
10. Uno Stato contraente autorizza a commerciare le navi battenti la sua bandiera e soggette alle disposizioni del presente articolo solo se dispongono di un certificato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 12.
11. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato contraente provvede affinché, in base alla propria legislazione nazionale, un'assicurazione o altra garanzia dell'importo specificato al paragrafo 1 copra ogni nave, qualunque sia il luogo di immatricolazione, che entra nei suoi porti o che li lascia oppure che arriva ad un impianto situato al largo nel proprio mare territoriale o ne parte.
12. Le pertinenti disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi di proprietà di uno Stato contraente che non sono coperte da un'assicurazione o da garanzia finanziaria. Tali navi devono tuttavia disporre di un certificato di assicurazione obbligatoria rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di immatricolazione in cui si attesti che la nave è di proprietà di tale Stato e che la sua responsabilità è coperta nell'ambito dei limiti previsti al paragrafo 1. Tale certificato di assicurazione obbligatoria deve essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.

CAPO III

INDENNIZZO DA PARTE DEL FONDO INTERNAZIONALE PER LE SOSTANZE NOCIVE E POTENZIALMENTE PERICOLOSE (FONDO SNPP)

Istituzione del Fondo SNPP

Articolo 13

1. È istituito il Fondo internazionale per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose (Fondo SNPP), per gli scopi seguenti:
- assicurare il risarcimento per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, nella misura in cui la protezione che deriva dal capo II sia insufficiente o non sia disponibile, e
 - dare esecuzione ai compiti connessi, stabiliti all'articolo 15.
2. In ogni Stato contraente, il Fondo SNPP viene riconosciuto come persona giuridica che può, in base alla legge di tale Stato, assicurare diritti ed obblighi ed essere parte in ogni procedimento iniziato dinanzi ai giudici di detto Stato. Ogni Stato contraente riconosce l'amministratore come rappresentante legale del Fondo SNPP.

Risarcimento

Articolo 14

1. Per adempiere le funzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 13, il Fondo SNPP è tenuto a risarcire chiunque abbia subito un danno se tale persona non è stata in grado di ottenere un pieno e adeguato risarcimento dei danni in base al capo II per uno dei seguenti motivi:
- il capo II non prevede alcuna responsabilità per i danni in questione;
 - il proprietario responsabile ai sensi del capo II non è finanziariamente in grado di adempiere completamente i suoi obblighi a titolo della presente convenzione ed ogni garanzia finanziaria che abbia potuto essere sottoscritta in applicazione del capo II non copre i danni in questione e non è sufficiente a soddisfare le richieste di risarcimento di tali danni. Il proprietario è considerato finanziariamente incapace di adempiere i suoi obblighi e la garanzia finanziaria è ritenuta insufficiente, se la vittima del danno, dopo aver preso tutte le ragionevoli misure al fine di esercitare i ricorsi consentiti, non ha potuto ottenere integralmente l'ammontare delle indennità che le sono dovute ai sensi del capo II;
 - i danni eccedono la responsabilità del proprietario, limitata ai sensi del capo II.

2. Ai fini del presente articolo le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per prevenire o limitare i danni sono considerati, se ragionevoli, come danni.
3. Il Fondo SNPP è esonerato da ogni obbligo ai sensi dei precedenti paragrafi nei casi seguenti:
 - a) se prova che i danni risultano da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile o da un'insurrezione o sono imputabili a fughe o scarichi di sostanze nocive e potenzialmente pericolose provenienti da una nave da guerra o da altra nave appartenente ad uno Stato o gestita da tale Stato o adibita esclusivamente, al momento dell'evento, ad un servizio di Stato non commerciale, o
 - b) se il richiedente non può provare che i danni sono imputabili ad un evento che coinvolge una o più navi.
4. Se il Fondo SNPP prova che i danni risultano interamente o in parte, da un'azione o un'omissione intenzionali compiute dalla persona che ha subito i danni, o dalla negligenza di tale persona, il Fondo SNPP può venire esonerato completamente o in parte dal proprio obbligo di risarcire la detta persona. Il Fondo è, in ogni modo, esonerato nella misura in cui il proprietario ha potuto esserlo ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 7. Tuttavia, detto esonero del Fondo SNPP non si applica in relazione alle misure preventive.
5.
 - a) Salvo quanto disposto altrimenti dalla lettera b), l'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo SNPP deve versare per un determinato evento in base al presente articolo è limitato in modo che la somma di tale ammontare e dell'ammontare degli indennizzi effettivamente versati, in base al capo II, per risarcire i danni verificatisi nell'ambito del campo di applicazione della presente convenzione quale definito all'articolo 3 non ecceda 250 milioni di unità di conto;
 - b) l'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo SNPP deve versare in base al presente articolo per danni risultanti da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile, non può superare 250 milioni di unità di conto;
 - c) gli eventuali interessi maturati su un fondo costituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'indennizzo massimo che il Fondo SNPP deve versare ai sensi del presente articolo;
 - d) gli importi menzionati nel presente articolo sono convertiti in moneta nazionale sulla base del valore di detta moneta rispetto ai diritti speciali di prelievo alla data della decisione dell'assemblea del Fondo SNPP relativa alla data del primo versamento degli indennizzi.
6. Qualora l'ammontare delle richieste di indennizzo contro il Fondo SNPP accolte superi l'importo complessivo del risarcimento che può essere versato ai sensi del paragrafo 5, l'importo disponibile è suddiviso in modo tale che la proporzione tra una richiesta di indennizzo accolta e l'importo del risarcimento effettivamente ricevuto dagli aventi diritto ai sensi della presente convenzione sia la stessa per tutti. Tuttavia, le richieste di indennizzo per morte o lesioni personali sono prioritarie rispetto alle altre richieste salvo che l'importo complessivo di dette richieste superi i due terzi dell'ammontare totale fissato in conformità del paragrafo 5.
7. L'assemblea del Fondo SNPP può decidere che, in casi eccezionali, i risarcimenti a titolo della presente convenzione possono essere versati anche se il proprietario non ha costituito un fondo in base al capo II. In tali casi, si applica il paragrafo 5, lettera d).

Compiti connessi del Fondo SNPP

Articolo 15

Per adempiere la funzione attribuitagli ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il Fondo SNPP esegue i seguenti compiti:

- a) esamina le richieste di indennizzo presentate contro il Fondo SNPP;
- b) prepara, per ogni anno civile, un preventivo presentato sotto forma di bilancio, nel modo seguente:

Spese:

 - i) costi e spese previsti per l'amministrazione del Fondo nel corso dell'anno considerato e a copertura di ogni deficit risultante dalle operazioni degli anni precedenti, e
 - ii) pagamenti che il Fondo SNPP dovrà effettuare nel corso dell'anno considerato.

Proventi:

 - iii) eccedente risultante dalle operazioni degli anni precedenti, ivi compresi gli interessi che potrebbero essere riscossi;
 - iv) contributi iniziali dovuti nel corso dell'anno;
 - v) contributi annuali che potranno essere necessari per equilibrare il bilancio, e
 - vi) ogni altro provento;
- c) si avvale, su richiesta di uno Stato contraente, dei suoi buoni uffici, nella misura necessaria, al fine di aiutare detto Stato a ottenere rapidamente il personale, il materiale e i servizi necessari per consentire allo Stato stesso di adottare misure intese a prevenire o limitare i danni derivanti da un evento in relazione al quale può essere richiesto al Fondo SNPP il versamento di un indennizzo a titolo della presente convenzione, e

- d) concede, alle condizioni stabilite nel regolamento interno, facilitazioni di credito volte all'adozione di misure preventive contro i danni derivanti da un particolare evento in relazione al quale può essere richiesto al Fondo SNPP il versamento di un indennizzo a titolo della presente convenzione.

Disposizioni generali in materia di contributi

Articolo 16

1. Il Fondo SNPP dispone di un conto generale, suddiviso in settori.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, il Fondo SNPP dispone inoltre di conti separati relativi a:
 - a) idrocarburi, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto i) (conto idrocarburi);
 - b) gas naturale liquefatto di idrocarburi leggeri, costituito prevalentemente da metano (GPL) (conto GPL), e
 - c) gas di petrolio liquefatto di idrocarburi leggeri, costituito prevalentemente da propano e butano (GPL) (conto GPL).
3. Sono versati al Fondo SNPP contributi iniziali e, ove richiesti, contributi annuali.
4. I contributi al Fondo SNPP sono versati sul conto generale ai sensi dell'articolo 18, sui conti separati ai sensi dell'articolo 19 e sul conto generale o sui conti separati ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 21, paragrafo 5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 6, il conto generale è utilizzato per risarcire i danni causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose coperte da detto conto e un conto separato è utilizzato per risarcire i danni causati da una delle sostanze nocive e potenzialmente pericolose coperta da detto conto.
5. Ai fini dell'articolo 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera c), dell'articolo 20 e dell'articolo 21, paragrafo 5, quando l'ammontare totale dei quantitativi di un determinato tipo di carico soggetto a contributo che sono stati ricevuti nel corso di un anno civile da una persona nel territorio di uno Stato contraente e dei quantitativi dello stesso tipo di carico che sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno nello stesso Stato contraente da una o più persone associate, superi il limite specificato ai rispettivi punti, la persona è tenuta a versare dei contributi calcolati in funzione dei quantitativi effettivamente ricevuti da detta persona, nonostante il fatto che tali quantitativi non superino il rispettivo limite.
6. Per «persona associata» si intende ogni filiale o entità sotto controllo comune. La legge nazionale dello Stato interessato determina le persone che rientrano in questa definizione.

Disposizioni generali in materia di contributi annuali

Articolo 17

1. Sono versati contributi annuali sul conto generale e su ciascun conto separato solo quando essi sono necessari per effettuare pagamenti mediante il conto in questione.
2. I contributi annuali pagabili ai sensi degli articoli 18, 19 e 21, paragrafo 5, sono determinati dall'assemblea e calcolati in conformità di detti articoli sulla base delle unità di carico soggetto a contributo ricevuto o, per quanto riguarda i carichi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), scaricati nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea.
3. L'assemblea fissa l'importo totale dei contributi annuali da versare al conto generale e a ciascun conto separato. In seguito a detta decisione, l'amministratore calcola, in relazione a ogni Stato contraente, per ogni persona tenuta a versare contributi a norma dell'articolo 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 5, l'importo dei contributi annuali di detta persona a ciascun conto, sulla base di un importo fisso per ogni unità di carico soggetto a contributo dichiarata in relazione a detta persona nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea. Per quanto riguarda il conto generale, il summenzionato importo fisso per unità di carico soggetto a contributo per ogni settore è calcolato sulla base delle disposizioni che figurano nell'allegato II della presente convenzione. Per ciascun conto separato, l'importo fisso per unità di carico soggetto a contributo precedentemente menzionato è calcolato dividendo il contributo annuale totale da versare a detto conto per il quantitativo totale di carico soggetto a contributo in relazione al conto in questione.
4. L'assemblea può inoltre imporre contributi annuali per costi amministrativi e decidere in merito alla ripartizione di detti costi fra i settori del conto generale e dei conti separati.
5. L'assemblea decide altresì in merito alla ripartizione tra i pertinenti conti e settori degli importi pagati a titolo di indennizzo per i danni causati da due o più sostanze che rientrano in conti o settori diversi, in base a una stima della misura in cui ognuna delle sostanze in questione ha contribuito a causare i danni.

Contributi annuali al conto generale

Articolo 18

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, versano contributi annuali al conto generale, per quanto riguarda ciascuno Stato contraente, le persone che, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, sono state ricevitori in detto Stato di quantitativi totali superiori a 20 000 tonnellate di carico soggetto a contributo, diverso dalle sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che rientrano nei seguenti settori:

- a) materiali solidi alla rinfusa di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto vii);
- b) sostanze di cui al paragrafo 2, e
- c) altre sostanze.

2. Versano inoltre contributi annuali al conto generale le persone che sarebbero state tenute a pagare contributi a un conto separato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, se il funzionamento di quest'ultimo conto non fosse stato rinviato o sospeso a norma dell'articolo 19. Ciascun conto separato il cui funzionamento sia stato rinviato o sospeso a norma dell'articolo 19 costituisce un settore separato all'interno del conto generale.

Contributi annuali ai conti separati

Articolo 19

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, sono versati contributi annuali ai conti separati per quanto riguarda ciascuno Stato contraente:

- a) nel caso del conto idrocarburi;
 - i) dalle persone che, in tale Stato, hanno ricevuto, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, quantitativi totali superiori a 150 000 tonnellate di idrocarburi soggetti a contributo quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, della convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 1971, modificata, e che sono o sarebbero tenute a versare contributi al Fondo internazionale di risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi ai sensi dell'articolo 10 di detta convenzione, e
 - ii) dalle persone che, in tale Stato, sono state ricevitori, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, di quantitativi totali superiori a 20 000 tonnellate di altri idrocarburi trasportati alla rinfusa elencati nell'appendice I dell'allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del 1973, quale modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato;
- b) nel caso del conto GPL, dalle persone che, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, sono state titolari, immediatamente prima della scaricazione, di un carico GPL scaricato in un porto o impianto terminale di tale Stato;
- c) nel caso del conto GPL, dalle persone che, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, sono state ricevitori, in tale Stato, di quantitativi totali di GPL superiori a 20 000 tonnellate.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, i conti separati di cui al precedente paragrafo 1 diventano operativi contemporaneamente al conto generale.

3. Il funzionamento iniziale di un conto separato di cui all'articolo 16, paragrafo 2, è rinviato finché i quantitativi del carico soggetto a contributo per detto conto, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, superano i seguenti livelli:

- a) 350 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo, per il conto idrocarburi;
- b) 20 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo, per il conto GPL, e
- c) 15 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo, per il conto GPL.

4. L'assemblea può sospendere il funzionamento di un conto separato nei seguenti casi:

- a) se i quantitativi di carico soggetto a contributo per detto conto nel corso dell'anno civile precedente sono inferiori al livello specificato per detto conto al paragrafo 3, o
- b) se, trascorsi sei mesi dalla data nella quale i contributi dovevano essere versati, il totale dei contributi non versati su detto conto è superiore al dieci per cento dell'importo del contributo più recente versato su detto conto in conformità del paragrafo 1.

5. L'assemblea può ripristinare il funzionamento di un conto separato sospeso ai sensi del paragrafo 4.

6. Le persone tenute al pagamento di contributi a un conto separato il cui funzionamento è stato rinviato ai sensi del paragrafo 3 o sospeso ai sensi del paragrafo 4, versano sul conto generale i contributi da esse dovuti per detto conto separato. Ai fini del calcolo dei contributi futuri, il conto separato rinviato o sospeso costituisce un nuovo settore all'interno del conto generale ed è soggetto al sistema di punti SNPP definito nell'allegato II.

Contributi iniziali

Articolo 20

1. Per ciò che concerne ciascuno degli Stati contraenti, l'ammontare dei contributi iniziali che deve versare ciascuna delle persone tenuta a contribuire al Fondo è calcolato, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, degli articoli 18 e 19, dell'articolo 21, paragrafo 5, sulla base di una somma fissa, uguale per il conto generale e per ciascun conto separato, per unità di carico soggetto a contributo da essa ricevuto o, nel caso del GPL, scaricato in detto Stato, nel corso dell'anno civile che precede quello in cui la presente convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato.
2. La somma fissa e le unità per i diversi settori all'interno del conto generale, nonché per ciascun conto separato di cui al paragrafo 1 sono determinati dall'assemblea.
3. I contributi iniziali sono versati nei tre mesi che seguono la data nella quale il Fondo SNPP invia fatture, per quanto riguarda ciascuno degli Stati contraenti, alle persone tenute a pagare i contributi in conformità del paragrafo 1.

Relazioni

Articolo 21

1. Ogni Stato contraente si accerta che le persone tenute a pagare i contributi ai sensi degli articoli 18 e 19 o del paragrafo 5 del presente articolo siano iscritte in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall'amministratore in conformità delle disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica all'amministratore, alla data e secondo le modalità che saranno fissate nel regolamento interno del Fondo SNPP, il nome e l'indirizzo di ogni persona che è tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente agli articoli 18, 19 o al paragrafo 5 del presente articolo, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di carico soggetto a contributo per i quali detta persona è tenuta a contribuire al Fondo in relazione all'anno civile precedente.
3. L'elenco fa fede sino a prova contraria, per stabilire quali siano, in un dato momento, le persone tenute in base agli articoli 18, 19 o al paragrafo 5 del presente articolo a contribuire al Fondo e per determinare, ove occorra, i quantitativi di carico in base ai quali viene fissato l'ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone.
4. Quando uno Stato contraente non adempie l'obbligo di comunicare all'amministratore le informazioni di cui al paragrafo 2 e ciò comporta una perdita finanziaria per il Fondo SNPP, detto Stato contraente è tenuto a risarcire il Fondo SNPP per la perdita subita. L'assemblea, su raccomandazione dell'amministratore, decide se lo Stato contraente deve pagare detto risarcimento.
5. Per quanto riguarda il carico soggetto a contributo trasportato da un porto o impianto terminale di uno Stato contraente a un altro porto o impianto terminale situato nello stesso Stato contraente e ivi scaricato, gli Stati contraenti possono presentare al Fondo SNPP una relazione nella quale sia indicato, per ciascun conto, il quantitativo complessivo annuale che copra tutti i ricevimenti di carico soggetto a contributo, compresi i quantitativi in relazione ai quali devono essere versati contributi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5. Al momento dell'invio della relazione, lo Stato contraente:
 - a) notifica al Fondo SNPP che intende pagare al Fondo SNPP per ciascun conto l'ammontare complessivo relativo all'anno considerato in un'unica soluzione, oppure
 - b) incarica il Fondo SNPP di imputare l'ammontare complessivo per ogni conto fatturando a ciascuno dei ricevitori o, nel caso del GPL, dei titolari che effettuano la scaricazione nell'ambito della giurisdizione di detto Stato contraente, la somma che ciascuno di essi è tenuto a versare. Dette persone sono identificate in conformità della legislazione nazionale dello Stato in questione.

Mancato pagamento dei contributi

Articolo 22

1. L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui agli articoli 18, 19, 20 o dell'articolo 21, paragrafo 5, viene accresciuto di un interesse il cui tasso è fissato conformemente al regolamento interno del Fondo SNPP, restando inteso che, a seconda delle circostanze, possono essere fissati tassi diversi.
2. Se una persona che è tenuta, in base alle disposizioni degli articoli 18, 19, 20 o dell'articolo 21, paragrafo 5, a versare dei contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalità o ad una parte di tale contributo o è in arretrato con il versamento, l'amministratore adotta, a nome del Fondo SNPP, tutte le misure del caso, compresa l'azione penale, nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il recupero delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente è palesemente insolvente o se le circostanze lo giustificano, l'assemblea può, su raccomandazione dell'amministratore, decidere di rinunciare ad ogni azione contro il contribuente.

Responsabilità facoltativa degli Stati contraenti in merito al pagamento dei contributi

Articolo 23

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 21, paragrafo 5, uno Stato contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché in ogni momento successivo, dichiarare di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire, in base agli articoli 18, 19, 20 o all'articolo 21, paragrafo 5, per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose che essa ha ricevuto o scaricato sul territorio di tale stato. Una tale dichiarazione viene fatta per iscritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti.
2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è fatta prima dell'entrata in vigore della presente convenzione conformemente all'articolo 46, essa va depositata presso il segretario generale che la comunica all'amministratore dopo l'entrata in vigore della convenzione.
3. Ogni dichiarazione fatta, in conformità del paragrafo 1, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, va depositata presso l'amministratore.
4. Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del presente articolo può revocarla notificandolo per iscritto all'amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento da parte dell'amministratore.
5. Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformità del presente articolo è tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato avanti un giudice competente e relativo al rispetto dell'obbligo definito in tale dichiarazione, a rinunciare all'immunità che avrebbe potuto invocare.

Organizzazione e amministrazione

Articolo 24

Il Fondo SNPP è costituito da un'assemblea e da un segretariato diretto da un amministratore.

Assemblea

Articolo 25

L'assemblea è composta di tutti gli stati contraenti la presente convenzione.

Articolo 26

Le funzioni dell'assemblea sono le seguenti:

- a) eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vice-presidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria;
- b) fissare il regolamento interno, per quanto non sarà stato previsto espressamente dalla presente convenzione;
- c) redigere, applicare e riesaminare periodicamente il regolamento interno e il regolamento finanziario per quanto riguarda la funzione del Fondo SNPP, descritta all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e i compiti connessi del Fondo SNPP, elencati all'articolo 15;
- d) nominare l'amministratore, emanare le norme per le nomine degli altri membri del personale necessari e fissare le condizioni di impiego dell'amministratore e degli altri membri del personale;
- e) adottare il bilancio annuale preparato in conformità dell'articolo 15, lettera b);
- f) esaminare e, ove necessario, approvare le raccomandazioni dell'amministratore riguardo alla portata della definizione di carico soggetto a contributo;
- g) nominare i revisori dei conti e approvare i conti del Fondo SNPP;
- h) approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo SNPP, pronunziarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell'ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformità dell'articolo 14 e fissare le condizioni alle quali possono essere effettuati dei versamenti provvisori affinché le vittime dei danni siano indennizzate il più rapidamente possibile;
- i) istituire un comitato per le richieste di indennizzo, composto di un minimo di sette e un massimo di quindici membri, e tutti gli organi sussidiari, permanenti o temporanei, che ritiene necessari, definirne il mandato e conferire loro l'autorità necessaria a svolgere le funzioni che sono loro attribuite; nel nominare i membri di detti organi, l'assemblea cerca di assicurare un'equa ripartizione geografica dei membri e un'appropriata rappresentanza degli stati contraenti; il regolamento interno dell'assemblea può essere applicato, mutatis mutandis, ai lavori di detti organi sussidiari;
- j) determinare fra gli stati che non sono parti della convenzione, fra i membri associati dell'organizzazione e fra le organizzazioni intergovernative o internazionali non governative, quelli che saranno autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell'assemblea e degli organi sussidiari;

- k) dare all'amministratore e agli organi sussidiari le istruzioni relative alla gestione del Fondo SNPP;
- l) vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della convenzione e delle sue decisioni;
- m) esaminare ogni cinque anni l'attuazione della presente convenzione, con particolare riferimento al funzionamento del sistema di calcolo dei contributi e al meccanismo di contribuzione relativo al commercio interno;
- n) adempiere ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente convenzione o che sia necessaria al buon funzionamento del Fondo SNPP.

Articolo 27

1. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni anno civile, su convocazione dell'amministratore.
2. L'assemblea si riunisce in sessione straordinaria, su convocazione dell'amministratore, a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. L'amministratore può inoltre convocare una sessione straordinaria di propria iniziativa, previa consultazione del presidente dell'assemblea. L'amministratore informerà i membri in merito a dette sessioni con un preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 28

La maggioranza dei membri dell'assemblea costituisce il quorum richiesto per le sue riunioni.

Segretariato

Articolo 29

1. Il segretariato comprende l'amministratore e il personale necessario all'amministrazione del Fondo SNPP.
2. L'amministratore è il rappresentante legale del fondo SNPP.

Articolo 30

1. L'amministratore è il più alto funzionario del Fondo SNPP. Subordinatamente alle istruzioni che gli vengono date dall'assemblea, egli adempie le funzioni che gli sono affidate ai sensi della presente convenzione del regolamento interno del Fondo SNPP nonché quelle che gli sono attribuite dall'assemblea.
2. Ha il compito, in particolare:
 - a) di nominare il personale necessario all'amministrazione del Fondo SNPP;
 - b) di adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo SNPP;
 - c) di riscuotere i contributi dovuti in base alla presente convenzione, osservando in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22;
 - d) di ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza è necessaria per il trattamento delle domande introdotte contro il Fondo SNPP o all'esercizio di altre funzioni di quest'ultimo;
 - e) di adottare tutte le misure per trattare le domande di risarcimento presentate al Fondo SNPP, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno del Fondo SNPP, ivi compreso il regolamento definitivo delle domande di risarcimento senza la previa approvazione dell'assemblea ove il regolamento interno lo preveda;
 - f) di redigere e di presentare all'assemblea rendiconti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno civile;
 - g) di redigere, in consultazione con il presidente dell'assemblea, e pubblicare una relazione relativa alle attività del Fondo SNPP nel corso dell'anno civile precedente, e
 - h) di elaborare, riunire e portare a conoscenza i documenti e le informazioni richiesti per i lavori dell'assemblea e dei suoi organi sussidiari.

Articolo 31

Nello svolgimento dei loro compiti, l'amministratore come il personale nominato e gli esperti designati da lui non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea al Fondo SNPP. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell'amministratore nonché del personale designato e degli esperti designati da quest'ultimo e a non cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.

Finanze

Articolo 32

1. Ogni Stato contraente prende a suo carico le remunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all'assemblea e dei suoi rappresentanti in seno agli organi sussidiari.
2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo SNPP è a carico di quest'ultimo.

Voto

Articolo 33

Il voto in seno all'assemblea è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) ogni membro dispone di un voto;
- b) salvo che l'articolo 34 non disponga diversamente le decisioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti;
- c) quando sia richiesta una maggioranza dei due terzi, le decisioni sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, e
- d) ai fini del presente articolo, l'espressione «membri presenti» significa «membri presenti alla seduta al momento della votazione», la frase «membri presenti e votanti» indica i «membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo». I membri che si astengono sono considerati come non votanti.

Articolo 34

Le seguenti decisioni dell'assemblea esigono una maggioranza dei due terzi:

- a) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 o 5 dell'articolo 19, relativa alla sospensione o al ripristino del funzionamento di un conto separato;
- b) ogni decisione adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22, di rinunciare ad un'azione in giudizio contro un contribuente;
- c) la nomina dell'amministratore conformemente alle disposizioni della lettera d) dell'articolo 26;
- d) l'istituzione di organi sussidiari conformemente alla lettera i) dell'articolo 26 e le questioni connesse a detta istituzione, e
- e) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 51, sul fatto che la presente convenzione continui ad essere in vigore.

Esenzioni fiscali e norme valutarie

Articolo 35

1. Il Fondo SNPP, i suoi averi, i redditi, ivi compresi i contributi e gli altri beni necessari per l'esercizio delle sue funzioni quali descritte all'articolo 13, paragrafo 1, sono esenti da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti.
2. Quando il Fondo SNPP effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili o fa eseguire prestazioni di importanti servizi, necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali al fine di conseguire gli scopi definiti all'articolo 13, paragrafo 1, e il cui prezzo comprende diritti indiretti o tasse sulla vendita, i governi degli stati contraenti adottano, tutte le volte che è loro possibile, disposizioni opportune per l'esonero o il rimborso dell'ammontare di tali diritti e tasse. I beni così acquisiti non possono essere ceduti a titolo oneroso né a titolo gratuito, se non alle condizioni approvate dal governo dello stato che ha concesso o sostenuto l'esonero o il rimborso.
3. Non si accorda alcun esonero per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono la semplice remunerazione di servizi di pubblica utilità.
4. Il Fondo SNPP è esentato da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte relative ad oggetti importati o esportati da esso o a suo nome per proprio uso ufficiale. Gli oggetti così importati non potranno essere alienati né a titolo oneroso né a titolo gratuito sul territorio del paese nel quale saranno stati introdotti, a meno che ciò non avvenga a condizioni concordate dal governo di tale paese.

5. Le persone che contribuiscono al Fondo SNPP nonché le vittime ed i proprietari di navi che ricevono dei versamenti dal Fondo SNPP restano sottoposti alla legislazione fiscale dello stato in cui sono imponibili, senza che la presente convenzione conferisca loro esenzione o altro vantaggio fiscale.

6. Indipendentemente dal loro attuale o futuro regolamento interno in materia di controllo dei cambi o di trasferimento di capitali, gli stati contraenti autorizzano, senza alcuna restrizione, i trasferimenti e i versamenti dei contributi al Fondo SNPP nonché delle indennità pagate dal Fondo SNPP.

Riservatezza delle informazioni

Articolo 36

Le informazioni relative a ciascun contribuente fornite ai fini della presente convenzione non sono divulgate al di fuori del Fondo SNPP, a meno che ciò non sia assolutamente necessario per permettere al Fondo SNPP di adempiere le proprie funzioni, in particolare in quanto attore o convenuto in giudizio.

CAPO IV

RICHIESTE DI INDENNIZZO E AZIONI

Prescrizione delle azioni

Articolo 37

1. I diritti all'indennizzo di cui al capo II si estinguono se non viene intentata un'azione giudiziaria entro tre anni a partire dalla data in cui la persona che ha subito i danni è venuta a conoscenza o dovrebbe ragionevolmente essere venuta a conoscenza dei danni e dell'identità del proprietario.

2. I diritti all'indennizzo di cui al capo III si estinguono se non viene intentata un'azione giudiziaria o effettuata una notifica ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 7 entro tre anni a partire dalla data in cui la persona che ha subito i danni è venuta a conoscenza o dovrebbe ragionevolmente essere venuta a conoscenza dei danni.

3. In alcun caso, tuttavia, può essere intentata un'azione oltre dieci anni dopo la data in cui si è verificato l'evento che ha provocato il danno.

4. Qualora l'evento consista in una serie di fatti, il periodo di dieci anni di cui al paragrafo 3 decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo fatto.

Competenza giurisdizionale per le azioni intentate contro il proprietario

Articolo 38

1. Se un evento ha causato un danno nel territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in una zona di cui all'articolo 3, lettera b), di uno o più Stati contraenti, o se sono state adottate misure preventive per prevenire o attenuare i danni in tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, l'azione per indennizzo nei confronti del proprietario o del prestatore della garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario può essere proposta soltanto davanti ai giudici di tali Stati contraenti.

2. Se un evento ha causato un danno esclusivamente al di fuori del territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno Stato e le condizioni per l'applicazione della presente convenzione elencate all'articolo 3, lettera c), sono state soddisfatte, o sono state adottate misure preventive per prevenire o attenuare tali danni, l'azione per indennizzo può essere proposta nei confronti del proprietario o del prestatore della garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario solo davanti ai giudici:

- a) dello Stato contraente in cui la nave è immatricolata o, nel caso di una nave non immatricolata, dello Stato contraente la cui bandiera la nave è autorizzata a battere, o
- b) dello Stato contraente in cui si trova la residenza abituale o il centro di attività principale del proprietario, o
- c) dello Stato contraente in cui è stato costituito un fondo conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, di qualsiasi azione intentata ai sensi del paragrafo 1 o 2.
4. Ogni Stato contraente provvederà a che i propri organi giurisdizionali abbiano competenza per conoscere delle azioni in materia di indennizzo contemplate dalla presente convenzione.
5. Dopo la costituzione di un fondo ai sensi dell'articolo 9 da parte del proprietario o dell'assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria conformemente all'articolo 12, i giudici dello Stato in cui il Fondo è costituito hanno la competenza giurisdizionale esclusiva per determinare tutti gli aspetti riguardanti la ripartizione e la distribuzione del fondo.

Competenza giurisdizionale per le azioni intentate nei confronti del fondo SNPP o da detto fondo

Articolo 39

1. Fatte salve le successive disposizioni del presente articolo, qualsiasi azione di risarcimento intentata contro il Fondo SNPP ai sensi dell'articolo 14 è promossa esclusivamente dinanzi a un giudice competente ai sensi dell'articolo 38 per le azioni intentate nei confronti del proprietario responsabile dei danni risultanti dall'evento in questione, o dinanzi a un giudice dello Stato contraente che sarebbe stato competente in caso di responsabilità di un proprietario.
2. Qualora la nave che trasporta le sostanze nocive o potenzialmente pericolose che hanno causato i danni non sia stata identificata, le disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis alle azioni nei confronti del Fondo SNPP.
3. Ogni Stato contraente provvederà a che i propri organi giurisdizionali abbiano competenza per conoscere delle azioni nei confronti del Fondo SNPP di cui al paragrafo 1.
4. Qualora nei confronti del proprietario o del garante del proprietario sia intentata un'azione di indennizzo dinanzi a un giudice, quest'ultimo ha la competenza esclusiva per ogni azione di indennizzo nei confronti del Fondo SNPP ai sensi dell'articolo 14 in relazione al medesimo danno.
5. Ciascuno Stato contraente garantisce che il Fondo SNPP possa intervenire quale parte in ogni azione promossa ai sensi della presente convenzione dinanzi a un giudice competente dello Stato in questione nei confronti del proprietario o del garante del proprietario.
6. Salvo che il paragrafo 7 disponga diversamente, il Fondo SNPP non è vincolato da alcuna sentenza o decisione resa in seguito ad azioni di cui non è stato parte o da alcuna composizione amichevole di cui non è parte.
7. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, se un'azione di risarcimento di danni ai sensi della presente convenzione è stata intentata avanti un giudice competente di uno Stato contraente contro un proprietario o il suo garante, la legge nazionale dello Stato in questione deve permettere ad ogni parte del procedimento di notificare tale azione al Fondo SNPP. Se tale notifica è stata fatta secondo le modalità prescritte dalla legge dello Stato in cui si trova il giudice investito, lasciando al Fondo SNPP un termine sufficiente per poter intervenire utilmente come parte del procedimento, ogni sentenza resa dal giudice in tale procedimento e che sia divenuta definitiva ed esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata è opponibile al Fondo SNPP anche se quest'ultimo non è intervenuto nel procedimento, nel senso che esso non ha il diritto di contestare i motivi e il dispositivo della sentenza.

Riconoscimento ed esecuzione

Articolo 40

1. Ogni sentenza pronunciata da un giudice competente in conformità dell'articolo 38, che sia diventata esecutiva nello Stato d'origine in cui non può più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che:
 - a) la sentenza sia stata ottenuta con la frode;
 - b) il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa.
2. Ogni sentenza riconosciuta ai sensi del paragrafo 1 è esecutiva in ogni Stato contraente non appena sono state espletate tutte le formalità richieste in detto Stato. Tali formalità non devono tuttavia permettere il riesame nel merito della questione.
3. Fatta salva qualsiasi decisione in merito alla ripartizione di cui all'articolo 14, paragrafo 6, una sentenza resa da un giudice competente nei confronti del Fondo SNPP ai sensi dell'articolo 39, paragrafi 1 e 3, e che è divenuta esecutiva nello Stato d'origine e non può più formare oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta e diventa esecutiva in ogni Stato contraente.

Surrogazione e ricorso

Articolo 41

1. Per ogni importo versato a titolo di risarcimento dei danni dal Fondo SNPP conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, il Fondo è surrogato in tutti i diritti che spettano al soggetto così risarcito nei confronti del proprietario o del garante del proprietario.
2. Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicato il diritto di ricorso o di surrogazione del Fondo SNPP nei confronti delle persone, comprese le persone di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), diverse da quelle menzionate al paragrafo precedente, nella misura in cui esse possano limitare la propria responsabilità. Ad ogni modo, il diritto di surrogazione del Fondo SNPP nei confronti di tali persone non è meno favorevole di quello di cui dispone l'assicuratore della persona a cui è stato versato l'indennizzo.
3. Fatto salvo ogni altro eventuale diritto di surrogazione o di ricorso nei confronti del Fondo SNPP, uno Stato contraente o un suo ente che abbia versato un indennizzo a titolo di risarcimento dei danni in base alle disposizioni della propria legislazione nazionale è surrogato in tutti i diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto in base alla presente convenzione.

Clausola di prevalenza

Articolo 42

La presente convenzione prevale su tutte le convenzioni che, alla data in cui essa è aperta alla firma, siano in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione ma solo qualora tali convenzioni siano in contrasto con essa; la presente disposizione lascia tuttavia impregiudicati gli obblighi che dette convenzioni impongono agli Stati contraenti nei confronti di Stati non contraenti della presente convenzione.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Informazioni sul carico soggetto a contributo

Articolo 43

All'atto del deposito di uno strumento di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e successivamente con periodicità annuale sino all'entrata in vigore della presente convenzione in uno Stato, lo Stato in questione presenta al segretario generale informazioni sui pertinenti quantitativi di carico soggetti a contributo ricevuti o, nel caso del GPL, scaricati in tale Stato nell'anno civile precedente, con riferimento al conto generale e a ciascun conto separato.

Prima sessione dell'assemblea

Articolo 44

Il segretario generale convoca la prima sessione dell'assemblea. Questa si tiene appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione e, in ogni caso, entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

CAPO VI

CLAUSOLE FINALI

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

Articolo 45

1. La presente convenzione è aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997 e resta successivamente aperta all'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente convenzione mediante:
 - a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
 - b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione;
 - c) l'adesione.
3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il segretario generale.

Entrata in vigore

Articolo 46

1. La presente convenzione entra in vigore diciotto mesi dopo la data in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) almeno dodici Stati, compresi quattro Stati ognuno dei quali con non meno di 2 milioni di unità di stazza lorda, hanno espresso il proprio consenso ad aderirvi, e
 - b) il segretario generale è stato informato, conformemente all'articolo 43, che le persone che sarebbero tenute, in tali Stati, a contribuire al Fondo in applicazione dell'articolo 18, paragrafi 1, lettere a) e c), hanno ricevuto nel corso dell'anno civile precedente un quantitativo totale di almeno 40 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo al conto generale.
2. Per uno Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dalla presente convenzione dopo che siano state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, tale consenso prende effetto tre mesi dopo la data in cui è stato espresso, o dalla data in cui la convenzione entra in vigore conformemente al paragrafo 1, se quest'ultima è posteriore.

Revisione e modifica

Articolo 47

1. L'Organizzazione può indire una conferenza che abbia per scopo la revisione o la modifica della presente convenzione.
2. Il segretario generale convoca una conferenza degli Stati contraenti della presente Convenzione avente per oggetto la revisione o la modifica della convenzione su richiesta di sei Stati contraenti, o di un terzo degli Stati contraenti, se quest'ultimo numero è superiore.
3. Ogni assenso ad aderire alla presente convenzione espresso dopo l'entrata in vigore di una modifica alla convenzione sarà ritenuto riferito alla convenzione modificata.

Modifica dei limiti

Articolo 48

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 47, la procedura speciale esposta in questo articolo si applica esclusivamente per la modifica dei limiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 5.
2. Su richiesta di almeno metà degli Stati contraenti, ma in ogni caso non meno di sei, qualsiasi proposta di modifica dei limiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 5, è distribuita dal segretario generale a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.
3. Qualsiasi proposta di modifica così presentata e distribuita è sottoposta all'esame del comitato giuridico dell'Organizzazione (il comitato giuridico) almeno sei mesi dopo la sua distribuzione.
4. Tutti gli Stati contraenti, siano essi membri dell'Organizzazione o meno, sono autorizzati a partecipare ai lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione delle modifiche.
5. Le modifiche sono adottate alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al comitato giuridico, ampliata come indicato nel paragrafo 4, a condizione che almeno metà degli Stati contraenti sia presente all'atto della votazione.

6. Nell'esaminare una proposta di modifica dei limiti, il comitato giuridico tiene conto degli eventi già verificatisi, in particolare dell'ammontare dei danni che ne sono risultati, delle variazioni di valore monetario e delle ripercussioni della modifica proposta sul costo dell'assicurazione. Tiene conto inoltre del nesso tra i limiti fissati all'articolo 9, paragrafo 1, e quelli fissati all'articolo 14, paragrafo 5.
7. a) Nessuna modifica dei limiti ai sensi del presente articolo può essere presa in considerazione prima che siano passati cinque anni dalla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma né prima che siano passati cinque anni dalla data di entrata in vigore di una precedente modifica ai sensi del presente articolo.
b) Nessun limite può essere aumentato al punto da superare un importo corrispondente a un limite fissato dalla presente convenzione, maggiorato del 6 % all'anno calcolato come interesse composto a partire dalla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma.
c) Nessun limite può essere aumentato al punto da superare un importo corrispondente a un limite fissato dalla presente convenzione moltiplicato per tre.
8. Ogni modifica adottata ai sensi del paragrafo 5 è notificata dall'Organizzazione a tutti gli Stati contraenti. Una modifica si considera accettata al termine di un periodo di diciotto mesi a partire dalla data della notifica, a meno che durante tale periodo una percentuale non inferiore a un quarto degli Stati che erano Stati contraenti all'atto dell'adozione della modifica abbia comunicato al Segretario generale di non accettare la modifica, nel qual caso questa è respinta e non ha efficacia.
9. Una modifica considerata accettata conformemente al paragrafo 8 entra in vigore diciotto mesi dopo l'accettazione.
10. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dalla modifica, a meno che non denuncino la convenzione conformemente all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della modifica. Tale denuncia ha efficacia all'entrata in vigore della modifica.
11. Quando una modifica è stata adottata ma il periodo di diciotto mesi per la sua accettazione non è ancora scaduto, uno Stato che diventi Stato contraente durante tale periodo è vincolato dalla modifica se questa entra in vigore. Uno Stato che diventi uno Stato contraente dopo tale periodo è vincolato dalle modifiche già accettate conformemente al paragrafo 8. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da una modifica quando questa entra in vigore o quando la presente convenzione entra in vigore per tale Stato, qualora ciò avvenga in data successiva.

Denuncia

Articolo 49

1. La presente convenzione può essere denunciata da uno Stato contraente in qualsiasi momento dopo la data in cui è entrata in vigore per tale Stato.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il segretario generale.
3. La denuncia ha efficacia dodici mesi dopo la data del deposito dello strumento presso il segretario generale o allo scadere di ogni periodo più lungo che potrà essere specificato nello strumento stesso.
4. In caso di denuncia da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni della presente convenzione relative all'obbligo di versare contributi ai sensi dell'articolo 18, dell'articolo 19 o dell'articolo 21, paragrafo 5, in relazione al pagamento di indennizzi eventualmente decisi dall'assemblea in seguito a un evento verificatosi prima che la denuncia avesse efficacia.

Sessioni straordinarie dell'assemblea

Articolo 50

1. Uno Stato contraente può, entro un termine di novanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia che comporterà, a suo avviso, un aumento significativo del livello dei contributi a carico degli altri Stati contraenti, chiedere all'amministratore di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. L'amministratore convoca l'assemblea entro un termine di sessanta giorni dopo avere ricevuto la richiesta.
2. L'amministratore può, di sua iniziativa, convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro un termine di sessanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia, ove ritenga che quest'ultima comporti un significativo aumento del livello dei contributi a carico degli altri Stati contraenti.
3. Se, in una sessione straordinaria convocata conformemente ai paragrafi 1 o 2, l'assemblea decide che la denuncia comporterà un aumento significativo del livello dei contributi a carico degli altri Stati contraenti, ciascuno di tali Stati può, al più tardi centoventi giorni prima della data in cui la denuncia ha efficacia, denunciare a sua volta la presente convenzione a decorrere dalla medesima data.

Cessazione

Articolo 51

1. La presente convenzione cessa di essere in vigore:
 - a) quando il numero degli Stati contraenti diventa inferiore a sei, o
 - b) dodici mesi dopo la scadenza per la trasmissione all'amministratore dei dati relativi all'anno civile precedente di cui all'articolo 21, se tali dati mostrano che il quantitativo totale del carico soggetto a contributo al conto generale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c), ricevuto negli Stati contraenti nell'anno civile precedente è stato inferiore a 30 milioni di tonnellate.

Fatto salvo il disposto della lettera b), se il quantitativo totale del carico soggetto a contributo al conto generale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c), ricevuto negli Stati contraenti nell'anno civile precedente è stato inferiore a 30 milioni di tonnellate ma superiore a 25 milioni di tonnellate, l'assemblea può decidere, prima dello scadere del suddetto periodo di dodici mesi, se ritiene che tale situazione sia dovuta a circostanze eccezionali e non sia destinata a ripetersi, che la convenzione resti in vigore. L'assemblea non può, tuttavia, prendere questa decisione per più di due anni consecutivi.

2. Gli Stati che sono vincolati dalla presente convenzione alla vigilia del giorno in cui essa cessa di essere in vigore adottano tutte le misure necessarie perché il Fondo SNPP possa esercitare le funzioni previste dall'articolo 52 e, soltanto a tal fine, restano vincolati dalla presente convenzione.

Liquidazione del Fondo SNPP

Articolo 52

1. Anche qualora la convenzione cessi di essere in vigore, il Fondo SNPP:
 - a) rispetta gli obblighi connessi a qualsiasi evento verificatosi prima che la convenzione cessasse di essere in vigore;
 - b) è autorizzato a esercitare i suoi diritti in materia di riscossione di contributi nella misura in cui questi ultimi siano necessari all'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), comprese le spese amministrative che il Fondo SNPP dovrà sostenere a tal fine.
2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie in vista della liquidazione del Fondo SNPP, ivi compresa un'equa ripartizione delle somme e dei beni che sono all'attivo del Fondo SNPP, tra le persone che hanno versato dei contributi.
3. Ai fini del presente articolo il Fondo SNPP rimane una persona giuridica.

Depositario

Articolo 53

1. La presente convenzione e qualsiasi modifica adottata ai sensi dell'articolo 48 sono depositate presso il segretario generale.
2. Il segretario generale:
 - a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente convenzione o che vi hanno aderito e tutti i membri dell'Organizzazione:
 - i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data in cui tale firma o deposito sono avvenuti;
 - ii) della data di entrata in vigore della presente convenzione;
 - iii) di ogni proposta di modifica dei limiti degli importi di indennizzo presentata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2;
 - iv) di ogni modifica adottata conformemente all'articolo 48, paragrafo 5;
 - v) di ogni modifica che si consideri accettata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 8, e della data della sua entrata in vigore ai sensi dei paragrafi 9 e 10 del medesimo articolo;
 - vi) di ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente convenzione, della data di ricezione e della data in cui ha efficacia la denuncia;
 - vii) di ogni comunicazione prevista dagli articoli della presente convenzione; e
 - b) trasmette copie conformi della presente convenzione a tutti gli Stati che hanno firmato la presente convenzione o che vi hanno aderito.

3. Non appena la presente convenzione entra in vigore, il depositario ne trasmette una copia conforme al segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Lingue

Articolo 54

La presente convenzione è redatta in esemplare unico in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

FATTO a Londra, addì 3 maggio 1996.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE O DI ALTRA GARANZIA FINANZIARIA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI DA SOSTANZE NOCIVE E POTENZIALMENTE PERICOLOSE (SNPP)

Rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 della convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose

Nome della nave	Lettere o numero di identificazione	Numero IMO di identificazione della nave	Porto di registrazione	Nome del proprietario e luogo in cui egli ha la principale sede di affari

Il sottoscritto garantisce che la nave sopraindicata è coperta da una polizza di assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 della convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

Tipo di garanzia

Durata della garanzia

Nome e indirizzo dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante (dei garanti)

Nome

Indirizzo

Questo certificato è valido fino al

Rilasciato o autenticato dal governo di
(designazione completa dello Stato)

Fatto a il
(luogo) (data)

.....
(Firma e qualifica del funzionario che rilascia o autentica il certificato)

Note esplicative:

1. La designazione dello Stato può, ove richiesto, indicare l'autorità pubblica competente del paese nel quale il certificato è rilasciato.
 2. Se l'ammontare totale della garanzia deriva da fonti diverse, occorre indicare l'ammontare fornito da ognuna di esse.
 3. Se la garanzia è fornita in forme diverse, occorre enumerarle.
 4. Alla voce «Durata della garanzia» occorre precisare la data in cui la garanzia prende effetto.
 5. Alla voce «Nome e indirizzo dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante (dei garanti)» occorre indicare il luogo in cui l'assicuratore (gli assicuratori) e/o il garante (i garanti) hanno la principale sede di affari. Indicare, ove occorra, il luogo della sede presso la quale l'assicurazione è stata stipulata o la garanzia è stata concessa.
-

ALLEGATO II

REGOLE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ANNUALI AL CONTO GENERALE

Regola 1

1. L'importo fisso di cui all'articolo 17, paragrafo 3, è determinato per ogni settore in conformità delle seguenti regole.
2. Quando è necessario calcolare contributi per più di un settore del conto generale, è calcolato un importo fisso separato per unità di carico soggetto a contributo per ciascuno dei seguenti settori, secondo le necessità:
 - a) materiali solidi alla rinfusa di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto vii);
 - b) idrocarburi, se il funzionamento del conto idrocarburi è rinviato o sospeso;
 - c) GNL, se il funzionamento del conto GNL è rinviato o sospeso;
 - d) GPL, se il funzionamento del conto GPL è rinviato o sospeso;
 - e) altre sostanze.

Regola 2

1. Per ogni settore, l'importo fisso per unità di carico soggetto a contributo è il prodotto del contributo per punto SNPP e del fattore settore per detto settore.
2. Il contributo per punto SNPP è costituito dal totale dei contributi annuali da versare al conto generale diviso per il totale dei punti SNPP per tutti i settori.
3. Il totale dei punti SNPP per ogni settore è il prodotto del volume totale, misurato in tonnellate metriche, del carico soggetto a contributo per detto settore e del fattore settore corrispondente.
4. Un fattore settore è calcolato come media aritmetica ponderata del rapporto richieste di indennizzo/volume per detto settore per l'anno considerato e i nove anni precedenti, conformemente alla presente regola.
5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, il rapporto richieste di indennizzo/volume per ciascuno di detti anni è calcolato dividendo:
 - a) le richieste di indennizzo accolte, misurate in unità di conto convertite dalla moneta delle richieste mediante il tasso applicabile alla data dell'evento in questione, per i danni causati da sostanze in relazione alle quali sono dovuti contributi al Fondo SNPP per l'anno considerato, per
 - b) il volume del carico soggetto a contributo corrispondente all'anno considerato.
6. Se non sono disponibili le informazioni richieste al paragrafo 5, lettere a) e b), il rapporto richieste di indennizzo/volume per ciascuno degli anni mancanti è calcolato mediante i seguenti valori:

a) materiali solidi alla rinfusa di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto vii)	0
b) idrocarburi, se il funzionamento del conto idrocarburi è rinviato	0
c) GNL, se il funzionamento del conto GNL è rinviato	0
d) GPL, se il funzionamento del conto GPL è rinviato	0
e) altre sostanze	0,0001
7. La media aritmetica dei dieci anni è ponderata secondo una scala lineare decrescente, in modo che il rapporto dell'anno considerato abbia un coefficiente pari a 10, l'anno precedente quello considerato abbia un coefficiente pari a 9, l'anno immediatamente precedente abbia un coefficiente pari a 8 e così di seguito, fino al decimo anno che ha un coefficiente pari a 1.
8. Se il funzionamento di un conto separato è stato sospeso, il relativo fattore settore è calcolato conformemente alle disposizioni della presente regola che l'assemblea riterrà appropriate.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2002**

concernente l'autorizzazione alla concessione di un aiuto da parte del governo della Grecia ai produttori di cotone greci

(2002/972/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Grecia il 14 ottobre 2002,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2001 il regime comunitario per il cotone è stato modificato con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽¹⁾, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure volte a limitare la produzione di cotone per motivi ambientali. Questo nuovo regime ha istituito un meccanismo di corresponsabilità più rigido del meccanismo precedente. Ciò ha creato notevoli difficoltà di applicazione del regime le cui modalità di esecuzione formano oggetto dei regolamenti (CE) n. 1591/2001 ⁽²⁾ e (CE) n. 1398/2002 ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione del nuovo regime al raccolto di cotone del 2001, in cui si sono registrate rese per ettaro estremamente elevate, ha avuto come conseguenza una produzione complessiva di cotone per la campagna 2001-2002 molto elevata, il che ha comportato una forte riduzione della compensazione versata ai sensi del regolamento (CE) n. 1051/2001.
- (3) Le autorità greche non hanno riconosciuto ammissibile all'aiuto un quantitativo di 206 365 tonnellate di cotone non sgranato per il periodo 2001-2002. Tuttavia, con il regolamento (CE) n. 1398/2002 la Commissione ha fissato il quantitativo di cotone non sgranato a 1 246 839 tonnellate. Di conseguenza, l'applicazione del meccanismo di stabilizzazione ha comportato una diminuzione dell'aiuto comunitario.
- (4) Tale riduzione dell'aiuto ha pertanto colpito i redditi di 93 405 agricoltori. Molti di tali agricoltori avevano effettuato ingenti investimenti per conformarsi alle disposizioni ambientali e rispettare le buone pratiche agricole. La perdita di reddito compromette la vitalità di numerose aziende di cotone in Grecia e rischia di avere un impatto sociale molto negativo nelle regioni interessate.

- (5) Per compensare la riduzione dei redditi delle famiglie interessate dall'applicazione del meccanismo di stabilizzazione, il governo greco ha previsto la concessione di un aiuto riservato ai produttori di cotone che si sono conformati alle buone pratiche agricole per soddisfare le disposizioni ambientali. L'importo massimo globale dell'aiuto in questione non supererà i 90 000 000 di EUR.
- (6) Sussistono pertanto circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a compensare la situazione di squilibrio accertata, compatibile con il mercato comune, alle condizioni previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto straordinario del governo greco ai produttori di cotone consistente nella concessione di una compensazione nazionale, per la campagna 2001-2002, ai produttori di cotone in Grecia che hanno rispettato le buone pratiche agricole, per i quantitativi considerati ammissibili dalla Commissione nel regolamento (CE) n. 1398/2002 e per un importo massimale globale che non superi i 90 000 000 di EUR.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1398/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione effettiva greca di cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo e che deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, a talune regole di gestione e a talune modalità di concessione dell'aiuto in Grecia (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 24).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

che modifica la decisione 89/688/CEE relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare

(2002/973/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 89/688/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽²⁾, sancisce all'articolo 2, paragrafo 3, che, tenuto conto dei condizionamenti particolari dei dipartimenti d'oltremare, possono essere autorizzate a favore delle produzioni locali, per un periodo che non superi i dieci anni a decorrere dall'introduzione dell'imposta «dazi di mare» (octroi de mer), esenzioni parziali o totali da essa. Questo periodo scade il 31 dicembre 2002 in quanto la data di introduzione di tale imposta è il 1° gennaio 1993, come previsto dalla legge francese del 17 luglio 1992.
- (2) In conformità dell'articolo 3 della decisione 89/688/CEE, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del regime allo scopo di verificare l'incidenza delle esenzioni e l'eventuale necessità di mantenerle. Nella relazione rivolta al Consiglio il 24 novembre 1999, la Commissione constata che i quattro dipartimenti d'oltremare della Francia si trovano, per via della loro natura di regioni ultraperiferiche, in una situazione economica e sociale più fragile del resto della Comunità e sottolinea l'importanza dell'imposta «dazi di mare» e delle esenzioni a favore della produzione locale ai fini dello sviluppo socioeconomico di queste regioni.
- (3) Secondo la relazione della Commissione del 14 marzo 2000 sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, questo articolo deve essere attuato nell'ambito di un partenariato con gli Stati membri interessati sulla base di domande circostanziate da loro presentate.
- (4) La Francia ha presentato, il 12 marzo 2002, una domanda circostanziata alla Commissione per la proroga del dispositivo di esenzione dall'imposta «dazi di mare» per una durata di dieci anni.
- (5) La Commissione ha esaminato questa richiesta e ritiene che il contenuto delle esenzioni applicabili alla scadenza del regime attualmente in vigore debba essere precisato. L'elaborazione di un regime di lunga durata necessita
- che siano fornite informazioni complementari dalle autorità francesi e una valutazione da parte della Commissione.
- (6) Tali sviluppi non dovrebbero tuttavia mettere a repentaglio la necessaria continuità del regime fiscale specifico applicabile ai dipartimenti d'oltremare.
- (7) È generalmente riconosciuto che i dipartimenti francesi d'oltremare continuano ad essere caratterizzati da un forte ritardo strutturale di sviluppo. I fattori e i fenomeni aggravanti, presi singolarmente o nel loro insieme, compromettono gravemente lo sviluppo economico e sociale di questi dipartimenti. Tale ritardo è dimostrato da livelli medi di prodotto interno lordo (PIL) che continuano ad essere inferiori al 50 % della media comunitaria e dai tassi di disoccupazione persistenti, tra i più elevati della Comunità, in una popolazione prevalentemente giovane. Questi indicatori confermano che il perdurare degli handicap, di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, continua ad ipotecare pesantemente lo sviluppo di queste regioni e a giustificare il mantenimento di misure di compensazione.
- (8) La compensazione degli handicap implica, in particolare, che la produzione locale possa mantenersi stabile e perfino svilupparsi. Si osserva che la lontananza e l'isolamento di queste regioni rispetto ai loro fornitori e ai loro sbocchi esterni comportano costi aggiuntivi a livello delle produzioni locali. La fragilità del tessuto economico è inoltre aggravata dalla dimensione estremamente ridotta dei mercati e dalla debole dimensione delle imprese, così come dalla scarsa diversificazione delle produzioni. Si osserva per di più che la redditività del sistema produttivo è inferiore alla media di quella negli altri dipartimenti francesi, per via delle difficoltà legate alle attrezzature industriali e alla qualifica dei lavoratori. Inoltre, la posizione geografica di questi dipartimenti contribuisce a minare la competitività delle imprese, essendo queste situate all'interno di regioni in via di sviluppo, poco solvibili ma estremamente competitive a livello dei costi di produzione e relativamente chiuse alle importazioni.
- (9) Le esenzioni dall'imposta «dazi di mare» rientrano tra le misure di sostegno alla produzione locale. È opportuno quindi garantirne la continuità.
- (10) Per i motivi succitati è opportuno prorogare per un breve periodo la decisione 89/688/CEE.
- (11) La presente decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 399 del 30.12.1989, pag. 46.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 3

Articolo 1

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

All'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 89/688/CEE, i termini «per un periodo che non superi i dieci anni» sono sostituiti dai termini «per un periodo che non superi gli undici anni».

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2002

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE

(2002/974/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 ottobre 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/848/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2002/460/CE ⁽²⁾.
- (2) È auspicabile adottare un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali detto regolamento si applica,

- 7) ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 8) ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 9) ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 10) ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
- 11) DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 12) DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 13) EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 14) FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 15) IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
- 16) LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 17) MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
- 18) MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 19) MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
- 20) NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è il seguente:

1. PERSONE

- 1) ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rème Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 2) ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 3) AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 4) AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 5) AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 6) ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 295 del 30.10.2002, pag. 12.

- | | |
|---|--|
| <p>21) RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)</p> <p>22) SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)</p> <p>23) SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)</p> <p>24) SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)</p> <p>25) SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine</p> <p>26) TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)</p> | <p>13) Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)</p> <p>14) New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)</p> <p>15) Fronte di liberazione della Palestina (PLF)</p> <p>16) Jihad islamica palestinese (PIJ)</p> <p>17) Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)</p> <p>18) Fronte popolare di liberazione della Palestina – Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)</p> <p>19) Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)</p> <p>20) Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)</p> <p>21) Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)</p> <p>22) Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)</p> |
|---|--|

2. GRUPPI E ENTITÀ

- 1) Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
- 2) Brigata dei martiri di Al-Aqsa
- 3) Al-Takfir e al-Hijra
- 4) Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
- 5) Babbar Khalsa
- 6) Gamaa al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
- 7) Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)
- 8) Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
- 9) International Sikh Youth Federation (ISYF)
- 10) Kahane Chai (Kach)
- 11) Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)
- 12) Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis

Articolo 2

La decisione 2002/848/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2002

relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti

[notificata con il numero C(2002) 5051]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/975/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 1999 e nel 2000 si sono manifestati in Italia focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N1 che hanno arrecato ingenti danni economici all'industria avicola. Un virus a bassa patogenicità era circolato nel paese prima dell'epidemia.
- (2) Nell'ottobre 2002, nel quadro della sorveglianza dell'influenza aviaria, la presenza di virus a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 è stata individuata in Veneto e in Lombardia.
- (3) Attualmente, il controllo delle infezioni di influenza aviaria a bassa patogenicità non è regolamentato dalla normativa comunitaria.

- (4) Le autorità veterinarie competenti hanno adottato misure di lotta volte ad impedire la diffusione della malattia in altre zone. Tali misure non hanno tuttavia permesso un sufficiente contenimento dell'infezione.
- (5) Il virus a bassa patogenicità può trasformarsi in virus altamente patogeno e provocare gravi epidemie della malattia.
- (6) Nel corso della precedente epidemia di influenza aviaria in Italia, la Commissione ha approvato un programma di vaccinazione, da attuarsi unitamente a una sorveglianza intensiva e a talune disposizioni relative agli scambi intracomunitari di pollame vivo e prodotti a base di pollame.
- (7) Nel quadro delle azioni successive alla campagna di vaccinazione, determinate misure relative alla limitazione dei movimenti negli scambi intracomunitari di pollame vivo e prodotti a base di pollame sono state mantenute con l'adozione della decisione 2002/552/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (8) L'esperienza della campagna di vaccinazione italiana indica che essa è riuscita ad arrestare la propagazione del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità.
- (9) Il sottotipo H7N3 del virus dell'influenza aviaria è responsabile delle attuali infezioni, mentre all'origine dell'epidemia precedente era il sottotipo H7N1.
- (10) L'infezione è attualmente diffusa in una zona d'Italia caratterizzata da consistente patrimonio avicolo.
- (11) In questo contesto, la vaccinazione può costituire un mezzo efficace per corroborare le misure di lotta contro la malattia.
- (12) Laddove viene praticata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, è necessario sottoporre gli animali vaccinati a limitazioni dei movimenti.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 180 del 10.7.2002, pag. 24.

- (13) Le autorità italiane hanno presentato un programma di vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in una zona circoscritta del territorio italiano, comprendente specifiche limitazioni dei movimenti.
- (14) Ai fini dell'esecuzione del programma, le autorità italiane hanno autorizzato l'uso di due vaccini inattivati contro l'influenza aviaria. Per la fase iniziale, un vaccino omologo è ottenuto dal ceppo madre CK/Pak/1995-H7N3. Nella fase successiva, a partire dall'inizio del 2003, verrà utilizzato un vaccino eterologo ottenuto dal ceppo madre A/CK/Italy/AG-473/1999-H7N1.
- (15) Il programma di vaccinazione presentato dall'Italia è stato esaminato nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico.
- (16) La sorveglianza dei gruppi di pollame vaccinati e non vaccinati verrà proseguita, anche con l'uso del test sierologico (test IFA) approvato con decisione 2001/847/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (17) Le autorità italiane introducono, in concomitanza con la vaccinazione del pollame, specifiche limitazioni dei movimenti degli animali, applicabili agli scambi intracomunitari.
- (18) Per motivi di chiarezza, la decisione 2002/552/CE deve essere abrogata, in quanto le sue disposizioni sono sostituite dalla presente decisione.
- (19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato dall'Italia, da attuarsi nella zona indicata nell'allegato I.

Articolo 2

I movimenti di volatili vivi, uova da cova, uova da mensa e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell'allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti dalla zona indicata nell'allegato I.
2. La spedizione di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato I è autorizzata a condizione che:
 - sia stato possibile escludere qualsiasi contatto o altro legame epidemiologico relativo all'influenza aviaria tra l'azienda d'origine e aziende o centri d'incubazione situati nella zona di cui all'allegato I e

— l'azienda d'origine non sia situata in una delle zone soggette a limitazioni definite dall'autorità competente in relazione all'influenza aviaria.

3. È vietata la spedizione dall'Italia di uova da mensa ottenute da pollame vaccinato contro l'influenza aviaria e originario della zona definita nell'allegato I.

Articolo 4

I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall'Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2002/975/CE».

Articolo 5

1. Le carni fresche di pollame devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:

- a) volatili vaccinati contro l'influenza aviaria;
- b) gruppi di volatili sieropositivi all'influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all'articolo 1;
- c) volatili originari di aziende situate nella zona soggetta a limitazioni che sarà stabilita, su un raggio di almeno 3 km, intorno a ciascuna azienda avicola in cui sia presente l'infezione da influenza aviaria a bassa patogenicità conformemente al programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le carni fresche ottenute da tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) non devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da gruppi di tacchini da macello che:

- i) sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo a un test per l'individuazione dell'influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;
 - per l'esame:
 - dei volatili vaccinati, deve essere utilizzato il test IFA,
 - dei volatili di controllo, deve essere utilizzato il test d'inibizione dell'emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA; tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test IFA;
- ii) sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;
- iii) sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria presso il laboratorio nazionale, conformemente alla procedura di campionamento ed analisi prevista all'allegato II della presente decisione;
- iv) devono essere spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l'arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni.

⁽¹⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 61.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

3. Le carni fresche di tacchino che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 devono essere accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio (¹), che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

«Le carni di tacchino sopra descritte sono conformi alla decisione 2002/.../CE».

Articolo 6

Le autorità italiane provvedono affinché, nella zona indicata nell'allegato I:

- 1) per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;
- 2) tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di volatili da cortile, uova da cova, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.

Articolo 7

I movimenti di volatili da cortile vivi e di uova da cova provenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato I, a destinazione di altri Stati membri, sono autorizzati soltanto con un preavviso di cinque giorni notificato alle autorità veterinarie centrali e locali del paese di destinazione. Detto preavviso deve essere emesso dall'autorità veterinaria competente.

Articolo 8

1. Le autorità italiane notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data di inizio della campagna di vaccinazione.

2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 si applicano a decorrere dalla data di inizio della campagna di vaccinazione.

Articolo 9

1. Ogni sei mesi le autorità italiane presentano una relazione recante informazioni sull'efficacia del programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

2. La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 7 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, devono essere riesaminati di conseguenza.

Articolo 10

La decisione 2002/552/CE è abrogata.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

ALLEGATO I

ZONA DI VACCINAZIONE

Regione Veneto*Provincia di Verona*

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Albaredo d'Adige
Angiari
Arcole
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bovolone
Buttapietra
Zona di Calmiero a sud dell'autostrada A4
Casaleone
Castel d'Azzano
Zona di Castelnuovo del Garda a sud dell'autostrada A4
Cerea
Cologna Veneta
Zona di Colognola ai Colli a sud dell'autostrada A4
Concamarise
Erbé
Gazzo Veronese
Isola della Scala
Isola Rizza
Zona di Lavagno a sud dell'autostrada A4
Minerbe
Zona di Monteforte d'Alpone a sud dell'autostrada A4
Mozzecane
Nogara
Nogarole Rocca
Oppeano
Palù
Zona di Peschiera del Garda a sud dell'autostrada A4
Povegliano Veronese
Pressana
Ronco all'Adige
Roverchiara
Roveredo di Guà
Zona di S. Bonifacio a sud dell'autostrada A4
Zona di S. Giovanni Lupatoto a sud dell'autostrada A4
Zona di S. Martino Buon Albergo a sud dell'autostrada A4
S. Pietro di Morubio
Salizzole
Sanguinetto
Zona di Soave a sud dell'autostrada A4
Sommacampagna
Zona di Sona a sud dell'autostrada A4

Sorgà

Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Zona di Verona a sud dell'autostrada A4
Veronella
Vigasio
Villafranca di Verona
Zevio
Zimella

Provincia di Vicenza

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Agugliaro
Albettone
Alonte
Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino
Campiglia dei Berici
Castegnero
Lonigo
Montegalda
Montegaldella
Mossano
Nanto
Noventa Vicentina
Orgiano
Poiana Maggiore
S. Germano dei Berici
Sossano
Villaga

Provincia di Padova

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Carceri
Casale di Scodosia
Este
Lozzo Atestino
Megliadino S. Fidenzio
Megliadino S. Vitale
Montagnana
Ospedaletto Euganeo
Ponso
S. Margherita d'Adige
Saletto
Urbana

Regione Lombardia*Provincia di Mantova*

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Acquanegra sul Chiese
Asola
Bigarello
Canneto sull'Oglio
Casalmoro
Casaloldo
Casalromano
Castel d'Ario
Castel Goffredo
Castelbelforte
Castiglione Delle Stiviere
Cavriana
Ceresara
Gazoldo Degli Ippoliti
Goito
Guidizzolo
Mariana Mantovana
Marmiolo
Medole
Monzambano
Piubega
Ponti sul Mincio
Porto Mantovano
Redondesco
Rodigo
Roncoferraro
Roverbella
San Giorgio di Mantova
Solferino
Villimpenta
Volta Mantovana

Provincia di Brescia

La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

Acquafredda
Alfianello
Azzano Mella
Bagnolo Mella
Barbariga
Bassano Bresciano
Berlingo
Borgo San Giacomo
Borgosatollo
Brandico
Zona di Brescia a sud dell'autostrada A4
Zona di Calcinato a sud dell'autostrada A4
Calvisano
Capriano del Colle

Carpendolo

Zona di Castegnato a sud dell'autostrada A4
Castel Mella
Castelcovati
Zona di Castenedolo a sud dell'autostrada A4
Castrezzato
Cazzago San Martino
Chiari
Cigole
Boccaglio
Cologne
Comezzano-Cizzago
Corzano
Dello
Zona di Desenzano del Garda a sud dell'autostrada A4
Zona di Erbusco a sud dell'autostrada A4
Fiesse
Flero
Gambara
Ghedì
Gottolengo
Isorella
Leno
Lograto
Zona di Lonato a sud dell'autostrada A4
Longhena
Maclodio
Mairano
Manerbio
Milzano
Montichiari
Montirone
Offlaga
Orzinuovi
Orzivecchi
Zona di Ospitaletto a sud dell'autostrada A4
Zona di Palazzolo sull'Oglio a sud dell'autostrada A4
Pavone del Mella
Pompiano
Poncarale
Pontevico
Pontoglio
Zona di Pozzolengo a sud dell'autostrada A4
Pralboino
Quinzano d'Oglio
Remedello
Zona di Rezzato a sud dell'autostrada A4
Roccafranca
Zona di Roncadelle a sud dell'autostrada A4
Zona di Rovato a sud dell'autostrada A4
Rudiano

San Gervasio Bresciano	Trenzano
San Paolo	Urago d'Oglio
San Zeno Naviglio	Verolanuova
Seniga	Verolavecchia
Torbole Casaglia	Villachiarà
Travagliato	Visano

ALLEGATO II

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

1. Introduzione ed obiettivo generale

Il test di immunofluorescenza indiretta (test IFA) messo a punto è inteso a distinguere i tacchini vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto dal virus selvatico del sottotipo H7N3.

2. Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri

Le carni provenienti da gruppi di tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che:

il veterinario ufficiale prelevi campioni ematici:

- da ciascun gruppo di tacchini destinati al macello, tenuti nello stesso edificio dell'azienda in questione,
 - nelle 48 ore precedenti alla spedizione degli animali verso il macello,
 - da almeno 10 animali vaccinati scelti a caso da ciascun gruppo.
-

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2002

che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/847/PESC

(2002/976/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

- (1) In data 27 dicembre 2001, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ⁽¹⁾.
- (2) Il 28 ottobre 2002, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/847/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC e che abroga la posizione comune 2002/462/PESC ⁽²⁾.
- (3) La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari.
- (4) È necessario aggiornare l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e abrogare la posizione comune 2002/847/PESC.
- (5) È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC, figura nell'allegato.

Articolo 2

La posizione comune 2002/847/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

⁽²⁾ GU L 295 del 30.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1⁽¹⁾

1. PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rème Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
3. * ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693
4. * ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
8. * APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell'ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.129.178
9. ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
10. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
11. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
12. ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
13. * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207
14. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
15. * BERASATEGUI ESCUDERO, Ismael (attivista dell'E.T.A.; membro di K. Behorburu) n. 15.06.1969 a Eibar (Guipúzcoa), carta d'identità n. 15.379.555
16. DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
17. DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
18. * ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell'ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646
19. * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell'ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051
20. * ELCORO AYASTUY, Paulo (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.10.1973 a Vergara (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.394.062
21. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
22. FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
23. * FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 2.12.1972 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 20.172.692
24. * GOGASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097
25. * GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 23.12.1967 a Vergara (Guipúzcoa), carta di identità n. 16.282.556

(¹) Le persone contraddistinte da un * sono soggette unicamente all'articolo 4.

26. * IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819
27. *IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell'ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950
28. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID;pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
29. LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
30. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
31. MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
32. * MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052
33. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
34. * MUÑOZA ORDOZGOITI, Aloña (attivista dell'ETA; membro di Kas/Ekin) n. 6.7.1976 a Segura (Guipúzcoa), carta di identità n. 35.771.259
35. * NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101
36. NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
37. * ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851
38. * OTEGUI UNANUE, Mikel (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 8.10.1972 a Itsasondo (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.132.976
39. * PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356
40. * PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521
41. * QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430
42. RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
43. * RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1964 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545
44. * SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 9.12.1963 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.962.687
45. SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
46. SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
47. SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
48. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cagayan, Filippine
49. TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
50. * URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290
51. *VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell'ETA) n. 21.05.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d'identità n. 29.036.694
52. * VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

2. GRUPPI E ENTITÀ

1. Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
 2. Brigata dei martiri di Al-Aqsa
 3. Al-Takfir e al-Hijra
 4. Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
 5. Babbar Khalsa
 6. * Continuity Irish Republican Army (CIRA)
 7. * Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna)
 8. Gamaa al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
 9. * Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1° ottobre (G.R.A.P.O.)
 10. Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)
 11. Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
 12. International Sikh Youth Federation (ISYF)
 13. Kahane Chai (Kach)
 14. Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)
 15. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
 16. * Loyalist Volunteer Force (LVF)
 17. Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)
 18. New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)
 19. * Orange Volunteers (OV)
 20. Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
 21. Jihad islamica palestinese (PIJ)
 22. Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
 23. Fronte popolare di liberazione della Palestina –Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)
 24. * Real IRA
 25. * Red Hand Defenders (RHD)
 26. Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
 27. * Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines
 28. * Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri
 29. Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)
 30. * Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
 31. Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
 32. * Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
 33. Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)
-